

Giampaolo Cagnin **Introduzione storica***

[A stampa in *Processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di G. Cagnin, Roma 1999 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 14), pp. XXXI-XCI © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. Premessa

Agli inizi del mese di novembre 1314 Albertino da Canossa, podestà di Treviso, e Rolandino da Parma, suo giudice vicario, diedero avvio ad un processo contro i *nobiles viri* Artico, Guecellone e Ziliolo Tempesta, figli di Guido, detentori dell'ufficio dell'avvocazia dell'episcopato trevigiano. L'azione giudiziaria si sarebbe conclusa solo un anno dopo, il 12 novembre 1315. L'appellativo *Advocati* o *Advogarii*, che ormai da tempo solitamente accompagnava i nomi dei diversi esponenti della famiglia Tempesta, finì con il passare dei secoli per connotare in modo specifico, dandogli il nome, il *dossier* documentario che questa azione giudiziaria produsse (noto appunto come *Processo Avogari*) e lo stesso codice che lo contiene, il ms. 1091 della Biblioteca Comunale di Treviso. Nel manoscritto sono conservati anche gli atti di un secondo processo, promosso ugualmente dal comune di Treviso nel 1315 contro il comune di Conegliano per affermare i propri diritti sul dazio della *mompatura* di quel territorio¹. Il fatto che i due processi, contemporanei quanto al tempo di celebrazione, contengano alcune significative analogie nelle motivazioni e nel contenuto - il contenzioso in ambedue i casi riguarda l'affermazione dei diritti del comune di Treviso in materia fiscale - è un elemento da tener presente per valutare in modo corretto la natura del *Processo Avogari*.

I Tempesta a partire dai mesi di settembre e ottobre avevano iniziato a imporre e a riscuotere ingiustamente alle porte della città dai *beccarii* di Venezia, Feltre, Padova e di altre località mude e dazi nuovi ed insoliti sugli animali e su altre merci in transito e portate fuori del distretto, « contra honorem et statum comunis Tervisii et pactorum initorum inter dictum comune Tervisii et comune Veneciarum » (doc. 3): questo il capo d'accusa loro rivolto ed esposto nell'*inquisitionis titulus*. L'azione giudiziaria sembra pertanto ricondursi essenzialmente a due ordini di motivi. Il primo appare come la naturale conseguenza di un'affermazione di principio: il comune, come stato sovrano *superiorem non recognoscens*, rivendica il proprio diritto ad agire in piena libertà e con assoluta autonomia nella propria politica fiscale. Ingerenze ed intromissioni da parte di altre entità politiche presenti nel distretto o di persone investite di particolari funzioni o giurisdizioni, come era il caso degli *Advocati*, dovevano essere considerate come attentati al proprio *honor et status*. Il secondo motivo, invece, va ricollegato alla peculiare natura dei rapporti con Venezia, che erano stati ridefiniti di recente, il 25 maggio 1314, con la sottoscrizione dei patti sulle rappresaglie². Alle origini del processo si intravede una pesante interferenza di Venezia nel sollecitare e nell'esigere dal comune una ferma presa di posizione contro chi, imponendo nuovi dazi, poteva compromettere in modo pericoloso la pace appena conclusa tra le due città.

Gli storici moderni e contemporanei hanno utilizzato gli atti del *Processo Avogari* come fonte preziosa - unica forse nel suo genere - per le informazioni che contiene sul « fondamento giuridico e [su] tutto il governo della signoria caminese » (1283-1312): così si esprime il Picotti, che per primo (dopo lo Scoti ed il Verci, nel Settecento) lo valorizzò³. In realtà l'effettiva valenza del

* Sigle archivistiche:

ACVTv: Treviso, Archivio della Curia Vescovile.

ASTv: Treviso, Archivio di Stato.

ASVe: Venezia, Archivio di Stato.

BCapTv: Treviso, Biblioteca Capitolare.

BCTv: Treviso, Biblioteca Comunale.

Le citazioni indicate con la parola 'doc.' seguita da un numero si riferiscono alla numerazione progressiva dei 'documenti' in cui, per ragioni di praticità, il processo è stato suddiviso (si veda *infra*, p. cxiv).

¹ Si veda in questo stesso volume l'introduzione agli atti del processo, pp. 597-602.

² B. Betto, *Forestieri e rappresaglie nella legislazione trevigiana dei secoli XIII-XVIII e attraverso documenti editi e inediti*, « Archivio veneto », s. v. ciii (1974), pp. 5-69.

³ G.B. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, Livorno 1905 (edizione anastatica a cura di G. Netto, Roma 1975), p. 6 (e nota 2) e p. 89 (« Ed è appunto il processo del 1314-1315 la fonte più autorevole e sicura per

processo risalta pienamente se lo si esamina nella sua totalità e nella complessità dei suoi contenuti, avendo presente il contesto politico in cui fu celebrato, le motivazioni che ne sono all'origine, le conseguenze che ne sono derivate, il ruolo giocato dai principali protagonisti, il tipo di soluzione scelto per porre fine alla contesa. Tale è lo scopo di queste note introduttive.

2. Il comune di Treviso nel biennio 1313-1315

Quando il processo contro i Tempesta ebbe inizio, non erano ancora trascorsi due anni dal momento in cui a Treviso, dopo l'uccisione di Rizzardo da Camino nel mese di aprile 1312 e l'allontanamento dalla città del fratello Guecellone nel mese di dicembre del medesimo anno, era stato ripristinato il governo comunale. Pur non essendoci un rapporto diretto tra i due avvenimenti, c'è tuttavia un elemento che li accomuna: l'insofferenza e l'ostilità del ceto magnatizio guelfo trevigiano verso i da Camino, che prendono forza nel momento in cui prima Rizzardo (con l'acquisizione del titolo di vicario imperiale), e poi Guecellone (con la sua politica di avvicinamento al conte di Gorizia e a Cangrande I della Scala) avevano abbandonato la tradizionale politica trevigiana facendo una scelta di campo diversa. L'origine e la legittimazione del loro potere ormai non apparivano più come derivate dal comune, ma dall'imperatore.

Al successo della 'rivoluzione quasi legale' del mese di dicembre 1312 (come venne definito l'avvenimento dal Picotti; i documenti contemporanei parlano di *liberatio et redemptio civitatis*)⁴ contribuirono in modo determinante Castellano di Salomone, vescovo di Treviso, e gli esponenti di alcune fra le famiglie più in vista dell'aristocrazia trevigiana. Essi vengono ricordati il 26 gennaio 1313 in un documento nel quale le *curie* degli anziani e dei consoli del podestà ed il *populus Tarvisinus* approvano la proposta avanzata dall'anziano Benvenuto da Castagné di permettere di portare armi offensive e difensive ai « nobiles qui fuerunt cum domino episcopo Tervisii ad liberationem civitatis »: Guido Tempesta (*Advocatus*), il conte Rambaldo di Collalto, Tolberto e Biaquino dei Caminesi di Sotto, Altiniero e Rizzolino Azzoni, Gaiardo Beraldi, Pietro Bonaparte, Tolberto e Gualperto Calza, Beraldino da Casier, Roberto di Collalto, Guecellone di Biaquino da Camino, Artico e Guecellone Tempesta⁵. Il ruolo di primissimo piano avuto in questi avvenimenti da Guido Tempesta (legato da stretti vincoli di parentela con il ramo dei Caminesi di Sotto, avendo sposato Aica, figlia di Guecellone VI; doc. 293) viene implicitamente sottolineato dal fatto che è il suo nome ad aprire il breve elenco, nel quale compaiono anche i figli Artico e Guecellone. Alcuni giorni prima, il 20 gennaio, era stata approvata all'unanimità dai rettori, sapienti ed anziani della città un'altra *reformatio* con cui si concedeva un'ampissima amnistia a chi aveva partecipato alla sommossa del 15 dicembre contro Guecellone da Camino per gli atti di violenza e di saccheggio da loro commessi « occasione reducendi civitatem Tervisii et comunem Tervisii ad statum pacificum et comune sine dominio alicuius et aliqua signoria »: ancora una volta la prima persona nominata è *dominus Guido Advocatus*⁶.

Non può non colpire il fatto che alla restaurazione del governo comunale partecipano come principali attori molti di coloro che trent'anni prima, raggruppati nella *pars Ecclesiae* o *pars alba*,

la storia del rivolgimento politico del 1283 »). Per l'ampia conoscenza della documentazione che gli permette di presentare in modo critico le caratteristiche, la natura e lo sviluppo della signoria caminese in Treviso, la ricerca del Picotti conserva tuttora la sua validità; si veda in proposito la valutazione che sulla inadeguatezza della ricerca storiografica trevigiana, relativamente agli anni 1259-1339, dopo gli studi del Picotti appunto e di Girolamo Biscaro, dà G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. Brunetta, ii, *Il Medioevo*, a cura di D. Rando e G. M. Varanini, Venezia 1991, pp. 135-136 e 197, nota 2 (e, per una rilettura del periodo caminese, le pp. 158-178).

⁴ G.B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, v, Venezia 1787, doc. dlx: in questi termini si espresse il 24 gennaio 1313 l'anziano Benvenuto da Castagné. Su questi avvenimenti si vedano Picotti, *I Caminesi*, pp. 211-241 (l'espressione 'rivoluzione quasi legale' a p. 238), e Varanini, *Istituzioni e società*, pp. 177-178.

⁵ I provvedimenti del 24 e 26 gennaio sono editi da Verci, *Storia della Marca*, v, docc. dlx-dlxi, che li copia dallo Scoti (BCTv, ms. 957/iv, p. 89 sg., docc. 47-48). Il nome di Guido Tempesta è il primo della lista dei *rectores*, anziani e *sapientes* deputati « ad regendum civitatem Tervisii et eius districtum » che il 20 dicembre confermano ai rappresentanti di Conegliano i privilegi di cui il loro comune godeva prima dell'avvento della signoria caminese (*Ibid.*, doc. dlxi). Un frammento del registro originale contenente queste deliberazioni è stato da poco ritrovato: Ivi, *Miscellanea Bailo* (Inventariazione provvisoria), *Reformationes 1313*, c. 1 r-2r.

⁶ BCTv, *Miscellanea Bailo* (Inventariazione provvisoria), *Reformationes 1313*, c. 2v; BCTv, ms. 957/iv, p. 87 sg., n. 46.

nel consiglio generale del 15 novembre 1283 avevano eletto ed acclamato *capitaneus generalis* della città Gherardo da Camino, permettendogli di instaurare a Treviso in modo rapido, efficace e quasi senza spargimento di sangue un governo signorile, provocando l'espulsione di alcuni esponenti del partito avverso (la *pars imperii* o *rubea gibillina*), raccolto attorno alla famiglia Castelli⁷. Qualcuno tra loro durante la signoria aveva ricoperto incarichi di prestigio nelle magistrature di Treviso od altre città 'guelfe', come il conte Rambaldo (podestà di Belluno nel 1283, governatore della Marca di Ancona nel 1304, podestà di Feltre nel 1308 e di Treviso nel 1309-10), suo figlio Roberto (podestà di Iesi nel 1305 e di Belluno nel 1309), Biaquino da Camino (podestà di Ferrara nel 1306), Tolberto da Camino (podestà di Belluno nel 1286, 1306 e 1311 e di Treviso nel 1298-1299), Altiniero Azzoni (podestà di Belluno nel 1312)⁸. La scarsa documentazione sopravvissuta alle distruzioni del 1312 mostra come anche Guido Tempesta, pur con un ruolo meno appariscente di altri, fosse stato un abituale frequentatore della casa di Rizzardo⁹.

Il conte Rambaldo di Collalto subito presta denaro al comune per le prime spese (e viene prontamente rimborsato), mentre il figlio Roberto è mandato (assieme ad Altiniero Azzoni) come podestà a Conegliano per il trimestre febbraio-aprile 1313¹⁰.

Questa 'restaurazione' istituzionale, questa apparente concordia coprivano in realtà una situazione complessa e delicata. Il difficile momento politico che Treviso si trovò ad affrontare immediatamente e negli anni successivi alla restaurazione del comune (in particolare i nuovi conflitti con Enrico, conte di Gorizia, e Cangrande I della Scala, le frequenti dispute in materia di dazi con Venezia) non era stato certo compensato dalla lega conclusa in funzione antiscaligera con Padova o dal miglioramento dei rapporti con il patriarca di Aquileia, reso possibile con la cessazione nel 1313 di un lungo periodo di ostilità¹¹. Semmai questa debolezza di relazioni internazionali aggravò ulteriormente lo stato di fragilità, minacciando di compromettere il precario equilibrio e l'apparente coesione che sembrava unire attorno al governo del comune appena restaurato cittadini e magnati. In realtà forti contrasti esistevano e dividevano al suo interno lo stesso ceto magnatizio trevigiano. Essi si sarebbero manifestati con effetti disastrosi alcuni anni dopo, facendo emergere l'esistenza di *partes* tra loro contrapposte anche all'interno della stessa famiglia dei Tempesta.

Tra i primi provvedimenti presi dal nuovo governo comunale va ricordata la decisione del 24 gennaio di nominare una commissione di otto *statutarii* con il compito di riesaminare, emendare, correggere e modificare gli statuti della città, inserendone uno nel quale si doveva fare un esplicito e tassativo divieto a chiunque di ripristinare in città un governo di tipo signorile « quoquo nomine dominium censeretur, tam per modum vicarie domini imperatoris sive alio quoquo modo, colore vel causa »¹². Si provvide anche ad alcune modifiche istituzionali allo scopo di ostacolare tale

⁷ La rapidità nella successione degli avvenimenti e la quasi totale assenza di manifestazioni sanguinose e cruente tra le parti in lotta giustifica l'espressione « affermazione senza rumore di una signoria » usata da Varanini, *Istituzioni e società* p. 162).

⁸ Varanini, *Istituzioni e società*, p. 168; G. Netto, *I Podestà di Treviso medievale (1176-1388)*, « Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso », n. s. 10 (a. a. 1992-1993), pp. 28-29 e 5859. Il conte Rambaldo ricorda che Rizzardo da Camino era stato nominato capitano generale quando « ipse testis erat marchio Marchie Anconitane » (doc. 279). Si veda anche Varanini, *Reclutamento e circolazione dei podestà fra governo comunale e signoria cittadina: Verona e Treviso*, in corso di stampa.

⁹ Il 5 luglio 1311 nel cortile della casa di Rizzardo da Camino, Guido Avvocato è presente assieme al giudice Zanino Arpo all'atto con cui Rizzardo nomina Meliore Arpo e Arpolino da Mantova giudici delegati a definire una controversia tra i frati minori di Sant'Angelo di Asolo e Giordano da Asolo circa una somma di 1350 lire derivante dalla vendita di possedimenti e diritti del convento (ASTv, *Notarile I*, b. 76, q. 1310-1314, c. 33 v-35r).

¹⁰ BCTv, *Pergamene Stefani*, scat. *Carte Sparse*, fascicolo n. 4, *Entrate e spese 1313*, c. 17r, bollette a favore di Rambaldo per i prestiti (2940 e 5000 lire, ecc.; per Roberto podestà a Conegliano *Ibid.*, *Miscellanea Bailo* (Inventariazione provvisoria), *Reformationes 1313*, c. 3 r.

¹¹ Si veda in proposito, oltre alla citata ricerca di Varanini, R. Härtel, *Il comune di Treviso e l'area patriarchina (secoli XII-XIV)*, in *Storia di Treviso*, pp. 233-234.

¹² Verci, *Storia della Marca*, v, docc. dlx.; gli statuti del 1313 e le addizioni del 1314-1315 sono editi da B. Betto, *Gli Statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, i, Roma 1985. Questo timore appare evidente in una delle prime proposte di deliberazione fatte per la difesa della città (*provisio equorum armigerorum*) in caso di *rumor*: tra gli obblighi di chi prestava questo servizio armato in difesa del comune c'era la proibizione di andare « ad domum

eventualità. Fu riconosciuta maggiore importanza alle arti: nella curia degli anziani (che con quella dei consoli formava la curia del podestà) 12 posti furono riservati ai *cives* di secondo grado e solo 4 a quelli del primo; il consiglio dei Trecento fu portato a 500 membri. Si agì anche sulle procedure di nomina del podestà (il consiglio dei Trecento doveva eleggerlo a scrutinio segreto, scegliendolo tra i tre candidati proposti da una commissione di 8 elettori) e, nel 1314, si attuò un profondo riordinamento delle modalità di elezione della commissione che doveva predisporre gli elenchi dei cittadini candidati alle magistrature comunali¹³.

Un altro settore in cui il nuovo governo dovette da subito intervenire fu quello del riordino e della riorganizzazione finanziaria e patrimoniale. Si tenga presente che, « come in ogni comune cittadino, il sistema fiscale trevigiano si articola, nel Due-Trecento, su un complesso equilibrio fra entrate patrimoniali, imposizione diretta, dazi, ricorso al credito »¹⁴. Durante la signoria caminese c'era stato un fortissimo inasprimento dell'imposizione fiscale, con un consistente incremento delle collette straordinarie, a carico soprattutto della popolazione del contado, risparmiando in parte gli abitanti della città e soprattutto il ceto dei magnati. Era aumentato anche il ricorso all'indebitamento, garantendo i prestatori con i futuri introiti di mude e dazi e con la cessione a titolo di vendita di una consistente quota del patrimonio comunale. Fin dai primi mesi del 1313 si procedette pertanto a discutere nei diversi consigli cittadini, a recepire negli statuti e a definire con una successiva serie di riformazioni¹⁵ l'importante obiettivo di un recupero dei beni e dei diritti del comune e di un riordino delle modalità di riscossione dei dazi e delle mude. In previsione delle numerose cause che il comune era intenzionato ad aprire soprattutto *occasione possessionum comunis*, il 15 marzo 1313 fu approvata la proposta di affiancare gli avvocati *ordinarii* del comune con altri due¹⁶. Il successivo 30 novembre fu sottoposta all'esame del consiglio dei Trecento una *provisio* nella quale non solo si proibivano nuove spese, ma si ordinava che con le entrate della *muda magna* si pagassero le rate dei mutui contratti e si agisse « in recuperatione et exacione possessionum comunis Tervisii pignoratarum et districtarum quibusdam hominibus et personis per comune Tervisii tempore quo domini de Camino optinuerunt capitaniariam seu dominium civitatis eiusdem vel postea; et recuperatis dictis possessionibus denarii ipsius mude convertantur et converti debeant singulis annis (. . .) etiam in emendis et recuperandis iuribus, iurisdictionibus et possessionibus comuni Tervisii ab omnibus a quibus poterint emi et recuperari »¹⁷. Nuovamente il 27 gennaio 1314 si discusse dell'obbligo imposto *per formam statuti* al podestà di trovare entro il primo mese del suo regime il denaro necessario per riacquisire i beni e le proprietà del comune¹⁸. Il problema del recupero dei beni e dei diritti del comune « tamquam preciosissimam malgaritam et charam (. . .), cum non sit virtus minor quam querere acquisita servare » - come vengono definiti in una riformazione del 1314 - rappresenta un *leit motiv* che si ritrova puntualmente al cambiamento di ogni regime: alla fine della dominazione dei da Romano, di quella caminese e nuovamente all'inizio di quella veneziana nel 1339¹⁹. Esso rappresenta pure una delle possibili

alicuius specialis persone », sotto pena di morte (BCTv, *Miscellanea Bailo* (Inventariazione provvisoria), *Reformationes 1313*, c. 3 v).

¹³ Varanini, *Istituzioni e società*, pp. 178-181; G. Husmann, *Sviluppo istituzionale e tecniche elettive negli uffici comunali a Treviso: dai 'giuramenti d'ufficio' agli statuti*, in *Storia di Treviso*, pp. 115-116 (l'autore spiega il « radicale riordinamento » fatto nel 1314 dopo la fine della signoria caminese).

¹⁴ Varanini, *Istituzioni e società*, p. 172.

¹⁵ Le poste statutarie sul recupero e la tutela dei beni e dei diritti del comune in Betto, *Gli Statuti del comune di Treviso*, i, pp. 65-78, n. lxxiii-lxxxii, p. 588, n. xxi (addizioni del 1314).

¹⁶ BCTv, *Miscellanea Bailo* (Inventariazione provvisoria), *Reformationes 1313*, c. 5r.

¹⁷ BCTv, ms. 543, cc. 32v-33r. Il documento segue con le *deputaciones quorumdam daciorum*, cioè con la descrizione e l'importo presunto dei vari dazi (di ciascuno dei quali si ritiene *quod augebitur*) e la destinazione delle entrate di ciascuno per coprire le spese dei salari di ufficiali ed impiegati del comune, che vengono puntualmente descritte. Con provvedimento dell'1 dicembre fu stabilito di esaminare i protocolli dei notai che avevano scritto « acta et instrumenta quecumque circa questiones possessionum comunis Tervisii (. . .) et astringantur ipsi dare in publicam formam ipsa instrumenta et acta et eciam iura quecumque per eos scripta comuni Tervisii » (*Ibid.*, c. 44 v).

¹⁸ BCaptv, scat. 15, *Reformationes 1314/1*, c. 7v-8r; la discussione sulle modalità di trovare il denaro necessario al recupero dei beni del comune prosegue anche nei mesi successivi (*Ibid.*, cc. 9 v, 10r, 15r, ecc.).

¹⁹ BCaptv, scat. 15, *Reformationes 1314/2*, c. 5rv, giugno 20-21: la felice espressione si trova all'interno della proposta di eleggere per 6 mesi un ufficiale *forensis* che assieme ai procuratori del comune « inquirere habeat diligenter et scribi facere et in scriptis reducere omnes et singulas terras, possessiones, domos, iura et iurisdictiones spectantia et

chiavi di lettura e di interpretazione del *Processo Avogari*.

Per quanto riguarda la riscossione dei *dacia parva et magna* ordinari, il comune continuò in realtà a seguire la prassi ormai consolidata da tempo e seguita anche durante la dominazione caminese, cioè mediante l'appalto annuale e l'aggiudicazione al migliore offerente²⁰. La relativa normativa fu recepita negli statuti del 1313 e nelle successive addizioni²¹. Dunque la materia daziaria si rivela centrale per il comune; acquisirne il pieno controllo era il primo passo per chiudere il periodo dell'emergenza 'rivoluzionaria' e manifestare pubblicamente di essere in grado di governare il territorio.

3. I Tempesta nelle magistrature del comune (1313-1315)

La posizione di primo piano conservata da Guido Tempesta nei mesi successivi al mutamento di regime nel dicembre del 1312 è confermata dal fatto che il suo nome figura più volte tra i *rectores* che inizialmente avevano assunto il governo provvisorio della città e si erano adoperati per risolvere i primi problemi che si erano presentati. Si preoccupò, ad esempio, di ottenere dal vescovo Salomone un mutuo di 549 lire e 19 soldi a favore del comune, necessario per tacitare i creditori di Albertino da Castelnuovo (podestà al momento della cacciata di Guecellone da Camino), che si opponevano alla sua partenza da Treviso se prima non avesse onorato i suoi debiti. In questa occasione si parla di prestito concesso « ad preces et requisitionem domini Guidonis Advocati et sociorum qui tunc regebant civitatem Tarvisii »²². Nel mese di giugno Guido viene

pertinentia quomodolibet comuni Tarvisii et ponere et poni facere in cancellaria comunis Tarvisii et in aliis locis ubi sunt servanda ipsius comunis in forma autentica et publica per publicam manum notata in cartis de pergameno ad perpetuam posteris memoriam cum millesimo adinventionum factarum et cum suis coherenciis, [. . .], signis et quantitate camporum et reddituum ipsorum possessionum ».

Un codice contenente la registrazione delle proprietà del comune affittate nel 1314 a Paolo Marocco si trova in BCapTv, scat. 20, *Possessiones comunis Tervisii ab anno 1314*. Per l'uso del termine *margarita* a indicare il complesso degli *iura comunis* si veda C. Carbonetti Venditelli, *Margheritella. Il più antico liber iurium del comune di Viterbo*, Roma 1997.

²⁰ Il vincitore dell'appalto, talvolta, agiva a nome di altri soci, con i quali venivano suddivise le quote in proporzione al capitale investito, come avvenne nel maggio del 1311 in occasione dell'appalto della *muda magna* per 25.000 lire a Giovanni Longo da Verona: « Dominus Iohannes Longus Veronensis qui moratur Tarvisii in contrata Sancti Pancracii, qui habet mudam <magnam> civitatis Tarvisii et districtus a comuni Tarvisii pro xxv^M libris denariorum parvorum (...), de ipsa muda fecit duodecim partes, de quibus duodecim partibus dictus dominus Iohannes duas ex ipsis dedit et concessit domino Gerardino Cataneo de Spineda et unam aliam terciam ex dictis partibus Anthonio de Geppo notario et unam aliam quartam ex dictis partibus Bono de Ripa tabernario et octo partes mude predictae supervenientes in se retinuit dominus Iohannes Longus predictus; et hoc modo eos recepit ad partem ipsius mude, ut de cetero eorum quilibet habere debeat de dampno et utilitate secundum quod dictus Iohannes Longus habere sperat » (ASTv, *Notarile I*, b. 6, q. a. 1311, maggio 4).

²¹ Betto, *Gli Statuti del comune di Treviso*, i, p. 106-107, n. cxxiii (la posta recepisce e rielabora in modo organico la proposta approvata dai diversi consigli cittadini il 24 gennaio 1313: « Quod dacia villarum et locorum et castrorum districtus Tervisii debeant incantari et plus offerenti dari; et quod aliquod dadium non possit remanere in comuni alicuius ville, loci vel castri districtus Tervisii salvo quod si aliquis aliquo tempore venderet vinum ad minutum in aliqua villa, loco vel castro districtus Tervisii teneatur denunciare marico ipsius ville, loci vel castri quod vendit vinum in dicto loco et tunc marico predictus teneatur denunciare domino potestati vel eius vicario; qui dominus potestas vel eius vicarius concedat licenciam ipsi marico procurandi dictum dadium ad utilitatem comunis Tarvisii »: BCTv, *Miscellanea Bailo* (Inventariazione provvisoria), *Reformationes 1313*) e p. 636, n. cxxvi (addizioni del 1314; la discussione e l'approvazione nei consigli cittadini in BCapTv, scat. 15, *Reformationes 1314/2*, c. 37 rv). Sul funzionamento e sulle caratteristiche del sistema fiscale trevigiano e sull'appalto delle mude nei primi decenni del '300 si veda A. Marchesan, *Treviso medievale. Istituzioni, usi, costumi, aneddoti, curiosità*, Treviso 1923 (ed. anast. a cura di L. Gargan, Bologna 1977), i, pp. 206-229.

²² BCapTv, scat. 23, *Entrate e Spese 1313*, c. 11v, in data 3 maggio; si ha notizia della restituzione del prestito nella riunione del consiglio dei Trecento del 14 marzo 1314 (*Ibid*, scat. 15, *Reformationes 1314/1*, c. 28 v). Si veda, inoltre, sempre per l'anno 1313 la « racio denariorum receptorum per dominos Gerardinum de França, Tutobonum de Racione, Morandum de Fraporta et Gabrielem de Villa vicemassarios comunis Tarvisii ab infrascriptis hominibus et personis de muda magna et aliis daciis et redditibus comunis Tarvisii, electos ad dictum officium per nobiles viros et sapientes dominos Guidonem advocatum, Riçcolinum de Açonibus, Dobra de Burbanto et Iacobum de Bonomo iudices, Marcum de magistro Iacobo, Anthonium de Geppo, Iohannem de Asyllo et Ugonem condam Danielis hosterii ançianos et rectores comunis et populi civitatis Tarvisii scriptorum per Otonem de Portu notarium ipsorum vicemasseriorum per ipsos ançianos et rectores ad illud officium deputatum in millesimo trecentesimo terciodecimo, indicione xi» (BCTv, *Pergamene Stefani*, scat. *Carte sparse*, n. 4).

eletto in diverse commissioni tra i *sapientes* del grado maggiore scelti dalla curia degli anziani: per deliberare sull'ambasciata da mandare all'imperatore Enrico VII, per rispondere ad una richiesta del comune di Conegliano, per scegliere gli *equites et pedites* della città e dei borghi, per provvedere « super utilitatibus comunis Tervisii »²³. L'Avvocato ne approfittò per perseguire anche interessi privati, come la concessione *de gratia speciali* del 28 agosto 1313, fatta su proposta del conte Rambaldo, di mettergli a disposizione 100 operai per restaurare i suoi castelli di Noale e di Brusaporco²⁴.

Artico e Guecellone Tempesta, figli di Guido, avevano forse avuto modo di occupare cariche negli uffici e nelle magistrature del comune quando il padre era ancora in vita; certamente molto prima che il 29 marzo 1314 il consiglio dei Trecento con un'apposita riformazione approvasse una loro *petitio* presentata il giorno 27 alla curia del podestà. Essi avevano chiesto che *de gratia speciali* fosse loro concesso di « pervenire ad certa officia et honores comunis Tervisii (. . .) et ipsa officia et honores facere et exercere », uffici dai quali per statuto erano esclusi coloro che non avevano ancora compiuto 30 anni. Essi avevano promesso di « semper et fideliter omnia agere que spectant ad statum pacificum comunis Tervisii et honorem ». Il provvedimento loro favorevole finiva per legittimare una realtà di fatto già esistente. L'influenza dei due Tempesta nei consigli cittadini, grazie soprattutto all'autorevolezza ed al prestigio del padre, doveva essere certamente non trascurabile²⁵. In questi anni i due fratelli abitavano a Treviso in una casa nella parrocchia di Santo Stefano, in una contrada denominata *contrata Advocatorum*²⁶.

L'elenco degli uffici ricoperti e degli incarichi assegnati ai due fratelli negli anni 1313-1315 (e anche ben oltre la data di conclusione del processo) è piuttosto lungo. Guecellone nel 1313 viene eletto tra gli *statutarii* del comune; è uno dei 3 *rasonarii* per i mesi di agosto, settembre e ottobre, mentre il fratello Artico ricopre l'ufficio di *dominus maleficiorum* per il trimestre successivo²⁷. In precedenza, in luglio, Guecellone aveva ricoperto incarichi di natura diplomatico-militare: in particolare aveva tenuto i rapporti con il comune di Padova, che aveva mandato rinforzi all'esercito trevigiano, assalito dalle truppe del conte di Gorizia presso Conegliano²⁸. Poco dopo è il fratello Artico ad essere eletto in una commissione di 8 *sapientes* per valutare la richiesta di Ottobono, patriarca di Aquileia, di sostegno militare contro il comune nemico, il conte di Gorizia; fu poi incaricato di recarsi presso il conte per concludere un trattato di pace²⁹.

²³ BCTv, ms. 543, cc. 10r e 12r.

²⁴ *Ibid.*, c. 21r, in data 28 agosto; il documento parla in modo generico di grazia concessa *domino avvocato*: l'uso del singolare serve per connotare Guido Tempesta (che a tale data pertanto è ancora vivo), e non i figli. La notizia della morte di un Guido Tempesta in data 15 febbraio (« Obiit Wido Tempesta qui reliquit mansum i in Malzago ») contenuta in BCapTv, *Necrologium vetus*, c. 12v e *Obituarium*, c. 9r (con l'indicazione della sua sepoltura a San Francesco), credo vada interpretata come riferita a Guido figlio di Guercio Tempesta.

²⁵ Lo dimostra il fatto che la loro richiesta fu accolta a larga maggioranza (185 voti a favore, 22 contrari: BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/1, c. 34 r e BCTv, ms. 1641/1, c. 45 r). La deroga a favore degli Avvocati fu poi inserita nelle addizioni statutarie del 1314 in una posta in cui si stabilivano i requisiti per essere eletti ad alcune magistrature ed uffici del comune (consoli, *domini sive inquisitores* al maleficio e massari): Betto, *Gli Statuti di Treviso*, i, p. 615, n. lxxviii (« et hoc locum non habeat in dd. Artico et Guecelone fratribus advocatis Ter(visii) qui habent privilegium, secundum formam reformationis consilii Trecentorum comunis Tervisii »); la posta statutaria del 1313 a p. 146, n. clxxvii (« De etate officialium, natione et bonis eorum »).

²⁶ ASTv, *Notarile I*, b. 76, q. a. 1313, in data 20 ottobre; BCapTv, scat. 23, *Entrate e Spese* 1313, c. 16 v: bolletta a favore di Domenico « çavaterius de contrata domini Advocati »; e *pons Advocatorum* fu chiamato il ponte contiguo alla loro casa che permetteva il transito del Siletto; ma si veda anche la deposizione di Guido dei Montecchi, che abitava in *contrata dictorum dominorum* (doc. 288). Per sostenere le forti spese che l'insediamento in città e, probabilmente, anche la stessa partecipazione alla vita pubblica cittadina richiedevano, i due fratelli furono costretti ad indebitarsi. Nel mese di settembre 1313 ottennero un mutuo di 1200 lire da Artico della Rosa, figlio di Gherardo Azzoni, appartenente ad una delle famiglie aristocratiche più in vista della città, i cui esponenti alcuni anni dopo sarebbero stati i principali antagonisti di Guecellone nel suo tentativo, riuscito, di impadronirsi del governo della città. La notizia del *depositum*, acceso il 13 settembre 1313 e non ancora estinto nel 1326, si trova nell'inventario dei beni del defunto Artico della Rosa scritto il 29 novembre 1326 (ASTv, *Notarile I*, b. 12, Atti 1306-1339, c. 117 v).

²⁷ BCapTv, scat. 23, *Entrate e spese* 1313 (mesi di maggio-luglio), c. 15r (26 soldi grossi ed 8 denari dati agli 8 *Statutarii*, il primo dei quali è Guecellone, ed ai 2 notai); Ivi, scat. 17, *Officiales comunis Tarvisii* 1313-1317; BCTv, ms. 543, c. 26 r e 37r.

²⁸ BCTv, ms. 543, c. 15r.

²⁹ Ivi, c. 18rv (1313 ottobre 3 e 5) e 47r (dicembre 26: non poté assolvere a tale incarico per malattia e fu sostituito).

Compiti di maggior prestigio attendevano i due fratelli nel corso del 1314. Artico fu nominato *consul interior* del podestà con il salario di 8 lire; nel mese di marzo fu mandato a Mestre « pro ibidem custodia facienda »; a settembre fu eletto nella commissione di 8 *sapientes* con il compito di nominare il nuovo podestà³⁰. Guecellone, invece, scelto il 22 febbraio a far parte di un gruppo di 12 *sapientes* con l'incarico di prendere alcuni provvedimenti « super facto represaliarum habitarum per homines de Veneciis contra comune et homines de Tarviso », fu mandato nel mese di aprile per alcuni giorni nel Pedemonte come *capitaneus pro comune* con il salario di 4 lire al giorno³¹, e il 30 dello stesso mese venne eletto in una commissione incaricata di dare una risposta al doge, che aveva chiesto spiegazioni al governo trevigiano sul mancato rispetto di diritti e ragioni di alcuni cittadini veneziani³².

Resta, invece, oscuro un altro episodio avvenuto agli inizi del mese di gennaio davanti al doge e che aveva avuto come protagonista, assieme al conte Rambaldo, Tolberto e Biaquino da Camino, anche Artico Tempesta³³. L'1 maggio Guecellone viene eletto dalla curia del podestà tra i 10 *statutarii*; il 26 luglio, infine, egli fa parte del gruppo di 8 *sapientes* incaricati di nominare una commissione *super doctoribus eligendis* per insegnare *in utroque iure*³⁴. Anche dopo l'invio il 25 ottobre da parte del doge al governo trevigiano di un'ambasciata con una durissima protesta contro gli Avvocati (da cui prenderà poi avvio il *Processo Avogari*), costoro continuano a ricoprire diversi incarichi: Guecellone il 31 ottobre entra in una commissione di 12 persone « ad faciendum de iure et concordia » su alcune questioni riguardanti Guecellone VII e Serravalle da Camino e Richelda da Zenson; viene poi eletto fra gli *anciani de gradu maiori* per il trimestre novembre 1314-gennaio 1315³⁵, mentre il fratello Artico a dicembre viene chiamato « ad regimen potestarie civitatis Feltri »³⁶. Durante il processo la posizione dei due fratelli Tempesta all'interno dei consigli trevigiani non viene per nulla intaccata³⁷.

Il comune di Treviso si appresta dunque, alla fine del mese di ottobre 1314, a intraprendere un'azione giudiziaria contro gli esponenti di una delle famiglie più potenti della città e del distretto, che occupavano posti di prestigio all'interno dei consigli e delle magistrature cittadine, dove potevano contare su un forte seguito di amicizie e di clientele. Il quadro appena tracciato mette in luce le difficoltà che si dovevano superare e spiega, forse, certe resistenze, la lentezza con cui il processo poi si svolse e la stessa conclusione, che avverrà « amicabiliter et per concordium, non autem per sentenciam ».

³⁰ Marchesan, *Treviso medievale*, i, p. 79; BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/1, c. 32 v in data 27 marzo; Ivi, *Reformationes* 1314/2, c. 24r (22 settembre).

³¹ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/1, cc. 17r, 19r e 45v (6 e 30 aprile).

³² Si tratta di Andrea Badoer, frate Fantino priore della *domus Dei* di Venezia, Zanino Zeno (*Ibid.*, c. 46 v).

³³ *Ibid.*, c. 6r: invio a Venezia del giudice trevigiano Regempreto da Breda « pro excusatione dominorum Rambaldi de Colauto, Tholberti de Camino, Biaquini de Camino et Artici advocati super certis verbis iniustis ictis contra predictos contra Deum et iusticiam coram dicto domino duce et suis officialibus ».

³⁴ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, cc. 1r e 9v.

³⁵ *Ibid.*, c. 34r e 44r.

³⁶ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 54v: il 20 dicembre, in partenza per Feltre, in deroga a statuti e riformazioni, Artico ottiene il permesso di portare con sé una certa quantità di cereali e di vino.

³⁷ Il 10 aprile 1315 i loro nomi compaiono, subito dopo quelli di Guecellone da Camino, del conte Rambaldo di Collalto, di Tolberto e Biaquino da Camino, in un elenco di 44 *nobiles* che, pur non essendo compresi nel numero di 200 cittadini obbligati ad avere un cavallo, erano tuttavia pregati di tenere a disposizione del comune « equos et arma secundum eorum possibilitatem » (BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, c. 29 v -30r); Artico, console del podestà, eletto tra gli *anciani* del mese di settembre 1315, entra il successivo 8 ottobre in una commissione di 10 *sapientes* ai quali viene affidato il compito di esaminare una proposta per costituire una *liga et societas* tra Treviso e Padova e stilare su questo argomento un documento da sottoporre all'approvazione del consiglio dei Trecento (*Ibid.*, cc. 91r, 93r e 109r). Guecellone, invece, il 28 settembre 1315 fa parte assieme al conte Rambaldo della commissione di 8 elettori del podestà e lo si ritrova fra i consoli del podestà del mese di ottobre (*Ibid.*, cc. 101r e 105r). Fatto ancora più significativo, a processo ormai concluso, fra i numerosi incarichi affidati a Guecellone nel 1316 va ricordata la sua elezione nell'importantissima commissione dei *rodularii*, cui era affidato il compito di riformare i *rodoli* sui quali venivano scritti gli elenchi dei cittadini eleggibili alle diverse magistrature (*Ibid.*, *Reformationes* 1316, c. 43 r; altri incarichi affidati a Guecellone alle cc. 20rv, 21r, 23r, 27v, 37r, 39 r, 45r, 46r, ecc.).

4. I rapporti del comune di Treviso con Venezia

Durante la dominazione caminese le relazioni tra Treviso e Venezia avevano conosciuto momenti di forte tensione³⁸: basti ricordare l'accoglienza nel territorio trevigiano fatta ad alcuni sostenitori della congiura di Baiamonte Tiepolo oppure alle rappresaglie concesse da Venezia a propri cittadini per i danni da loro subiti nei loro possedimenti fondiari nel Trevigiano³⁹. Ed è con una serie di controversie su dazi e rappresaglie e di richieste di sicurezza stradale per i propri traffici⁴⁰ o di soluzioni favorevoli alle liti riguardanti alcuni monasteri veneziani che si apre il capitolo dei rapporti veneto-trevigiani all'inizio del 1313: rapporti spesso caratterizzati per ambedue le parti, al di là delle espressioni gratulatorie e delle formule di rito beneauguranti proprie del linguaggio diplomatico, da un atteggiamento di prudente riserbo o di aperta diffidenza⁴¹. Un rapido accenno ad alcune di tali controversie, che contribuivano a mantenere i rapporti tra le due città-stato in una situazione di costante tensione, potrà chiarire meglio il ruolo giocato da Venezia nell'avvio del *Processo Avogari*.

Mi riferisco innanzitutto alle controversie in materia di rappresaglie. Sono note nelle loro linee essenziali le vicende che portarono Venezia e Treviso a sottoscrivere il 25 maggio 1314 un patto sulle rappresaglie di durata triennale, la cui importanza appare evidente se si considera il fatto che il testo fu trascritto - come previsto nella parte conclusiva dell'accordo - nei libri dei *Pacta* della repubblica veneziana ed in un codice degli statuti del 1313 di Treviso⁴². Con esso, dopo una trattativa iniziata circa sei mesi prima⁴³, si metteva temporaneamente fine ad un lungo contenzioso e si ponevano le basi - o almeno si credeva di porle - per risolvere secondo giustizia le future controversie. Con la sottoscrizione dell'accordo Treviso riconosceva di fatto la legittimità delle richieste del governo veneziano e dei suoi cittadini ed i propri torti in una serie di casi delicati riguardanti patrizi come i Dolfin, i Giustinian e gli Zeno⁴⁴. Il 20 maggio, qualche giorno prima della conclusione delle trattative, i consigli cittadini avevano approvato una deliberazione per provvedere al pagamento delle rappresaglie con i proventi della *muda magna*⁴⁵.

A questi *pacta* fa riferimento all'inizio di novembre, a pochi mesi cioè dalla loro sottoscrizione, il podestà di Treviso negli atti iniziali del *Processo Avogari*, quando indica i due principali motivi

³⁸ Per una prima conoscenza dei rapporti tra Treviso e Venezia e per un aggiornamento bibliografico e delle fonti d'archivio, si rinvia al saggio di M. Pozza, *Penetrazione fondiaria e relazioni commerciali con Venezia*, in *Storia di Treviso*, II, pp. 299-321; si veda inoltre J.C. Hocquet, *Il sale e l'espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verci*, a cura di G. Ortalli e M. Knapton, Roma 1988, pp. 271-290.

³⁹ Pozza, *Penetrazione fondiaria*, pp. 313-314.

⁴⁰ Si veda, a titolo esemplificativo, la richiesta di un ambasciatore veneziano fatta nel 1313 per chiedere garanzie sulla sicurezza della strada che da Venezia, transitando per Treviso, conduceva in Ungheria ed in Germania e sulla quale viaggiavano con le loro merci mercanti francesi e tedeschi (BCTv, ms. 543, *Reformationes* 1313, c. 38 r; ed. Verci, *Storia della Marca*, VI, doc. dcvi).

⁴¹ Un esempio di tale atteggiamento di cautela appare chiaramente nel permesso dato al doge il 4 luglio 1313 di portare a Treviso lungo il Sile una certa quantità di grano per esser macinato (1000 stari di frumento, secondo un atto del successivo 11 agosto) e di riportare la farina a Venezia, ma a condizione che il doge facesse prima conoscere la quantità precisa del grano « ne fraus aliquis comitti possit in conducendo bladum de districtu Tervisino Veneciis sub pretextu dicti bladi conducti de civitate Veneciarum Tervisium » (BCTv, ms. 543, c. 13v e 20rv).

⁴² Un'ampia analisi dell'argomento da un punto di vista storico-giuridico è stata fatta da Betto, *Forestieri e rappresaglie*, che in appendice pubblica gli accordi del 1314; nella sua ricerca, tuttavia, la studiosa non ha preso in esame l'ampio dibattito che sull'argomento si svolse all'interno dei consigli cittadini nei mesi precedenti la conclusione del patto (ne parlo in modo più diffuso in *Note a margine del patto sulle rappresaglie tra Venezia e Treviso del 1314*, « Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso », n. s., a. a. 1997-1998, in corso di stampa). Una brevissima parte dei patti è edita da Verci, *Storia della Marca*, VII, Venezia 1787, doc. dclxxvi.

⁴³ risale al 29 novembre 1313 la prima « provisio super represaleis » con la quale si propone di discutere l'ipotesi di inviare un ambasciatore al doge e di nominare due o più *auditores vel tractatores* per ciascuna parte con il compito di riunirsi *in loco competentis et acceptabilis* per esaminare la materia del contendere (BCTv, ms. 543, c. 32 r).

⁴⁴ I casi più noti riguardavano Filippa figlia di Richelda da Zenson e moglie di Bertuccio Dolfin, i fratelli Ugolino e Ubaldino Giustinian, Giovanni Zeno, procuratore di San Marco, Giovanni di Marco Badoer, Marco Cornaro. Per qualcuno la lite aveva avuto inizio addirittura più di una dozzina di anni prima, essendo stata oggetto di trattative fin dal 1301. È il caso di Giovanni Zeno, dei fratelli Giovanni e Armano Ceston da Torcello (per la vicenda della cattura di un falco di Rizzardo da Camino), di Contardo Carlo: Picotti, *I Caminesi*, pp. 132-133, 153-154 e 272-275, doc. xxii. Il comune di Treviso risulta chiaramente perdente dal confronto.

⁴⁵ BCaptv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 2v.

che l'avevano originato. Già prima, però, nel mese di agosto, all'osservanza dei medesimi *pacta* rinviavano le discussioni ed i provvedimenti presi nei consigli cittadini trevigiani per rispondere in modo rassegnato alle proteste ed alle richieste avanzate da Venezia in materia di giustizia: con apposite riformazioni alla propria legislazione, Treviso accettò di abbreviare i tempi di celebrazione dei processi e di dare esecuzione alle sentenze⁴⁶.

Esistevano peraltro controversie anche in materia di dazi. Patti e convenzioni in materia di dazi e mude erano stati ripetutamente sottoscritti tra Treviso e Venezia. Notizie dell'esistenza di una forte divergenza su questo argomento iniziano nel mese di agosto 1313: nei consigli cittadini si discute *super novitatibus mude* con Venezia⁴⁷. Si tenga presente che nello stesso anno Treviso tenta invano di ottenere da Venezia una maggiore libertà nel commercio del sale con la richiesta di poterlo acquistare dai mercanti di Chioggia: un altro motivo di tensione - rivelatore dei reali rapporti di forza tra le due città - che troverà una soluzione soltanto nel 1318 con la conclusione di un nuovo accordo commerciale⁴⁸. In settembre, considerando il fatto « quod intencio comunis Tervisii est et vult quod novitates [super] facto mude ad statum pristinum reducantur », si delibera di mandare alcuni *tractatores* a Mestre per conferire con i rappresentanti veneziani ed affrontare sia l'argomento delle mude sia l'insieme del contenzioso esistente tra le parti⁴⁹. Non si precisa in che cosa consistano queste *novitates* né, almeno in questo momento, si fa alcun accenno ad un comportamento illegale degli Avvocati in fatto di riscossione di dazi. Nel corso del 1314 non mancarono occasioni di frizione su questo argomento, soprattutto a causa del sequestro *de iure* vicino a Marghera, in territorio trevigiano, e della successiva vendita di animali appartenenti a cittadini veneziani⁵⁰.

Rilevanti, ancora, le controversie in materia ecclesiastica. Le cause di contrasti e liti tra Venezia e Treviso su argomenti di natura ecclesiastica negli anni 1313-1315 sono riconducibili sostanzialmente a due ordini di motivi. Il primo era la naturale conseguenza degli investimenti fondiari in territorio trevigiano fatti da molti enti ecclesiastici veneziani: in questa materia le occasioni di litigio erano abbastanza normali e frequenti. Un secondo motivo va ricondotto ad alcune caratteristiche della politica ecclesiastica veneziana: severo controllo sulla collazione dei benefici e rifiuto di interferenze esterne in questo specifico ambito. In particolari circostanze l'irrigidimento dimostrato, apparentemente eccessivo, poteva essere la conseguenza di un peculiare momento politico, come la situazione venutasi a creare con la guerra di Ferrara e la comminazione dell'interdetto sulla città lagunare. C'era poi, sempre presente, l'incognita della possibile interferenza con i tribunali ecclesiastici che avocavano a sé le cause in cui erano coinvolti esponenti del clero secolare e regolare grazie alle prerogative del *privilegium fori*. Il primo motivo può spiegare la natura del processo celebrato tra luglio e dicembre 1314, che vide il monastero veneziano di San Cipriano di Murano e il priorato, da lui dipendente, di Sant'Elena di Tesserà (in territorio trevigiano) in lite con Otta da Morgano, vedova di Giacomo Ainardi da Treviso. L'interesse dell'episodio è costituito dal fatto che la causa fu discussa a Treviso davanti ai giudici «deputati ad cognoscendum de questionibus vertentibus inter cives Veneciarum et cives Tervisii» e che nella documentazione presentata si trovino le copie sia dell'*instrumentum reformacionis* del 12 ottobre 1314 (che si proponeva di rimuovere le cause che impedivano l'esecuzione delle

⁴⁶ Tra il 27 ed il 30 agosto fu discussa ed approvata una riformazione con la quale si stabilì che la durata in carica dei giudici deputati « super racionibus reddendis hominibus et personis de Veneciis » (due *iudices ordinarii* del collegio dei giudici, uno *extraordinarius* e quattro notai) fosse portata da uno a sei mesi (BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 18 r; ed. Verci, *Storia della Marca*, vii, doc. dcxcvii). Il 12 ottobre il consiglio dei Trecento decise di dare esecuzione alle sentenze già pronunciate, nonostante il dispositivo degli statuti in materia di appello (Ivi, c. 29 r e ASVe, *Mensa patriarcale*, b. 127, n. 240).

⁴⁷ BCTv, ms. 543, cc. 20rv e 21r, in data 17, 26 e 28 agosto.

⁴⁸ Hocquet, *Il sale e l'espansione veneziana*, pp. 280-281.

⁴⁹ BCTv, ms. 543, cc. 22v-23r, in data 11, 12 e 15 settembre.

⁵⁰ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 17r (agosto 24: sequestro e vendita di 210 animali) e 20 v -21v (settembre 6 e 9: con riferimento ai recenti *pacta*, per non aggravare i rapporti con Venezia, Treviso decide di restituire gli animali oil loro prezzo ai *beccarii* veneziani cui erano stati sequestrati, scrivendo però al doge che i *beccarii* dovevano rivolgersi al comune, e non ai *mudarii*, per ottenere le necessarie autorizzazioni al pascolo).

sentenze) sia dei *pacta* del 25 maggio⁵¹.

L'occasione del processo: le accuse di Venezia contro i Tempesta

Esisteva, infine, un contenzioso tra Veneti e gli stessi Tempesta, che aveva per oggetto la riscossione e l'assegnazione al legittimo avente diritto delle rendite provenienti dalle proprietà del monastero veneziano dei canonici regolari di San Salvatore poste in territorio trevigiano. Esso è certamente di maggiore interesse ai fini che qui ci riguardano (vi è direttamente coinvolto Guecellone Tempesta) e si spiega come naturale corollario della comminazione dell'interdetto su Venezia (una circostanza, questa, ricordata nel *Processo Avogari* da alcuni testimoni veneziani e sfruttata dagli Avvocati come pretesto per imporre nuovi dazi ai *beccarii* di Venezia). In seguito alla morte nel 1309 del priore Benedetto, il capitolo dei canonici si era diviso sulla nomina del successore. Alcuni canonici avevano eletto priore frate Pietro Civran, il candidato appoggiato da Venezia; altri, trasferitisi a Padova nella chiesa dei canonici regolari di Santa Sofia, nel mese di giugno 1310 avevano eletto frate Rolando, canonico di Santa Sofia, sulla base di una sentenza di privazione e di scomunica che dichiarava nulla l'elezione di Pietro Civran⁵². Dopo un periodo di relativa tranquillità, nel 1313 si cominciano ad avvertire i segni premonitori di un conflitto più aspro, determinato dall'atteggiamento ambiguo tenuto da Treviso⁵³. Il contenzioso tra le due città riesplse nel mese di luglio 1314: questa volta nella forma di un vero processo celebrato a Treviso davanti ai giudici deputati a risolvere le questioni tra cittadini trevigiani e veneziani, come previsto dai patti del mese di maggio. Ad agire è lo stesso Pietro Civran, mentre frate Rolando è rappresentato inizialmente da Guecellone Tempesta e Gherardo Baldacchini, poi dal notaio Uberto da Noale (che nel *Processo Avogari* dirà di se stesso che « bene est notus et dilectus ipsorum <Advocatorum> ut sunt alii amici »; doc. n. 174). Dal contesto del processo, il comune di Treviso sembra aver ora accolto le tesi di Pietro Civran e di Venezia⁵⁴. Incerto se cedere alle pressioni di quest'ultima o rischiare un procedimento presso un tribunale ecclesiastico, il 5 ottobre fece una scelta non impegnativa: affidare la decisione ad una commissione di 9 *sapientes*, la quale propose che la causa fosse ricondotta davanti ai giudici del comune soltanto dopo un pronunciamento dell'ordinario diocesano⁵⁵.

L'atteggiamento interlocutorio di Treviso, la lentezza nella conduzione dei processi riguardanti San

⁵¹ La controversia aveva per oggetto due appezzamenti di terra in Tesserà, che in passato il priore di Sant'Elena Guglielmo aveva concesso a livello al defunto Dionisio Ainardi. Alla sua morte il figlio Giacomo aveva ereditato il diritto livellario, ma non aveva corrisposto il dovuto censo annuale per oltre 4 anni. Per questo motivo il notaio Ottobellino da Corona, procuratore dei due monasteri, aveva chiesto ai giudici deputati dal comune di Treviso a risolvere il caso di dichiarare Otta e gli eredi di Giacomo Ainardi decaduti dal diritto di livello con l'obbligo di lasciare libero il terreno. L'insieme di atti del processo in ASVe, *Mensa patriarcale*, b. 127, fascicoli nn. 127, 244, 258, 265 e numerose altre pergamene conservate nella stessa busta.

⁵² La sentenza era stata pronunciata da Pietro Capponi, giudice delegato da Arnaldo cardinale di Santa Maria in Porticu, legato pontificio in *partibus Italie*. Gli atti (in copia del 1316 da copia autentica del 1313) in BCapTv, *Pergamene Biblioteca*, scat. 9/a, fascio 4 (1310 [luglio] 25, Padova) e scat. 10/a fascio 3 (1310 luglio 11, Padova). Brevissimo riferimento all'esistenza di contrasti (ma non a questi documenti) in F. Corner, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae, Decas secunda et tertia*, Venezia 1749, pp. 251-252.

⁵³ Nel mese di gennaio 1313 i procuratori di frate Rolando avevano preso possesso di alcuni beni posti in territorio trevigiano, concessi poi in affitto il successivo 30 aprile. Il comune di Treviso probabilmente aveva continuato ad appoggiare Pietro Civran; ne è prova la comminazione della scomunica, pubblicata il 15 luglio nella chiesa di San Vito, a due ufficiali del comune, Reprandino da Vidor e Bonifacino Cavobello, che si erano opposti alla consegna dei redditi dei beni del monastero a frate Rolando. Soltanto dopo questo fatto il podestà Berardo de Cornio fece pubblicare un proclama indirizzato ai coloni ed ai fittavoli di San Salvatore favorevole a frate Rolando: BCapTv, *Pergamene Biblioteca*, scat. 8/b, fascio 11 (1313 gennaio 10), scat. 7/a, fascio 3 (1313 aprile 30 e settembre 3) e scat. 12/a (1313 luglio 15).

⁵⁴ Negli atti si accenna espressamente ad una lettera del podestà Albertino da Canossa inviata ai coloni del monastero dal contenuto favorevole al Civran. Uberto da Noale non riconobbe la competenza del tribunale trevigiano né la legittimità della lettera del podestà, essendo frate Rolando *clericus et religiosa persona*. Il fascicolo del processo, iniziato il 6 luglio 1314 e continuato tra schermaglie procedurali fino al 17 luglio, non contiene alcuna sentenza (ASTv, *Notarile I*, b. 1, Atti Giacomo di Benedetto da Preganziol, cc. 9 v-16r).

⁵⁵ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 27v e 28v; edizione in Corner, *Ecclesiae Venetae*, pp. 282-283 e Verci, *Storia della Marca*, vii, doc. dccviii.

Salvatore e San Cipriano, nuove contestazioni in materia di dazi e di commercio di bestiame provocarono un nuovo fortissimo e deciso intervento di Venezia. Dopo il 20 ottobre furono inviati a Treviso due ambasciatori, Enrico Dolfin e Nicolò Gradenigo, con il compito di presentare al podestà una protesta dai toni durissimi, che lasciava poco spazio alla diplomazia e alla trattativa. L'inizio del *Processo Avogari* segue di pochi giorni l'arrivo degli ambasciatori veneziani.

Il 25 ottobre le *curie* degli anziani e dei consoli del comune di Treviso esaminano il contenuto della protesta veneziana⁵⁶. In essa, dopo i saluti di rito, si afferma che Venezia aveva visto con piacere il ripristino delle libertà comunali e aveva sperato di poter riallacciare relazioni tranquille e pacifiche⁵⁷. A tale scopo erano stati conclusi tra le due città i patti sulle rappresaglie. Ma, contrariamente a quanto fatto da Venezia, Treviso non aveva rispettato i termini dell'accordo, provocando le lamentele di molti cittadini veneziani, laici, chierici e religiosi. Si elenca quindi una serie di fatti contestati.

Innanzitutto viene ricordata la grave ingiustizia perpetrata ai danni di Pietro Civran, priore di San Salvatore, che non poteva riscuotere le rendite dei beni del suo monastero a causa soprattutto degli Avvocati:

imo indebite insurexerunt et insurgunt quidam vestri cives qui adpellantur Advogarii in maxima potencia constituti, Deum non timentes nec pacem et quietem inter comunia Veneciarum et Tarvisii diligentes, qui poxitis potencialiter eorum armaturis in possessionibus et terris dicti monasterii Sancti Salvatoris sitis in Tervisino districtu, (. . .), iusticiam impediverunt et impediunt constitutam per pacta, ipsum priorem et suos factores et syndicos dicti monasterii sua potencia gerendo cum minis. Ex quo dominus dux et suum consilium et comune Veneciarum, qui putabant civitatem Tarvisii et ipsius statum in libertate reductam et in equalitate et comuni persistere, eorum oppinione et intencione frustantur et ipsam civitatem et ipsius statum propter hoc vident in multorum potentium civium vestrorum insidiancium ac nocencium laqueis esse cola<p>sam.

Gli Avvocati, inoltre, avevano agito presso il vescovo allegando *quedam figmenta* e producendo le lettere di scomunica « per quas colorant ut iusticia non fiat per pacta predicta ».

In secondo luogo viene richiamata la questione di San Cipriano di Murano e Sant'Elena di Tessera. Pur riconoscendo che i giudici trevigiani avevano emesso una sentenza favorevole e avevano disposto che fosse eseguita (« in hac parte fecistis quod facere debuistis per pacta »), tuttavia si denuncia il fatto che il colono che lavorava quelle terre, Giovanni Cavalier da Tessera, non le aveva ancora lasciate nella disponibilità del priore. Anche in questo caso la colpa viene addossata agli Avvocati:

nec etiam sibi de ipsis respondere sine mandato dictorum Advogariorum, sub quorum umbra et potentia dictus Iohannes Cavalerius et illi cives vestri, qui ipsis abbati et priori (. . .) iniustam litem movebant (. . .), vivunt et se deffendendo cooperiunt, eis publice favorantibus dictis civibus vestris Advogariis et aliis eorum sequacibus.

Nel documento si osserva che Treviso avrebbe dovuto difendere e conservare non soltanto i diritti dell'abate e del priore, ma la *potentia et iurisdictio* dello stesso comune, per non costringere il doge a provvedere in altro modo.

⁵⁶ Il documento, integralmente trascritto nel registro delle *Reformationes* del comune (BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 31 r-32r), è stato edito da Corner, *Ecclesiae Venetae*, pp. 283-288, e Verci, *Storia della Marca*, vii, doc. dccxiii. Vale, forse, la pena di ricordare l'antico legame che univa i Tempesta a San Salvatore: il 24 novembre 1190 Guido e Guercio Tempesta avevano venduto un manso in Dese a Gregorio priore di San Salvatore, donandone la decima a condizione che ogni anno fosse offerta una libbra di olio sull'altare dedicato al santo a remissione dei loro peccati (ASVe, *San Salvatore*, b. 14, tomo 25).

⁵⁷ « (. . .) de liberatione et libertate civitatis Tarvisii a iugo in quo videbatur collapsa tanto tempore que videbatur de novo esse reducta ad statum pacificum et comune, domini dux et suum consilium et comune Veneciarum ut plurimum congaudentes et ipsius civitatis et hominum Tarvisii tranquillitatem, quietem et pacem, conservacionem ac bonum et prosperum statum et augmentum vellud proprium afectantes » (BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 31 r).

Il terzo punto riguarda in modo più specifico il problema dei nuovi dazi riscossi dagli Avvocati:

Item quia vos, sicut scitis, consensistis et consentitis et facitis in Tarvisio a fidelibus domini ducis novum dacium et insuetum exigi et indebite accipi ad portam Sancti Martini, videlicet de qualibet bestia gros<s>a que per Venetos et fideles domini ducis inde conducitur pro veniendo versus Venecias denarios vi parvos et de qualibet bestia minuta duos denarios parvos, quos denarios solvere costringitis de dacio noviter imposito sub nomine dictorum Advogariorum sicut domino duci est cum querella espositum.

Infine vengono menzionati altri soprusi commessi dai Trevigiani: gli abusi nell'applicazione del diritto del comune di Treviso di trattenere per tre giorni la quarta parte del bestiame diretto a Venezia perché fosse venduto in città (su questa parte i Trevigiani avevano imposto, oltre a quello antico, un nuovo dazio di 12 denari per ogni bue e porco e di 4 denari per ogni animale minuto), il mancato risarcimento al *beccarius* Filippo da Venezia per gli animali che gli erano stati ingiustamente sequestrati, le difficoltà, i fastidi ed i disagi cui erano continuamente esposti in territorio trevigiano i cittadini veneziani, che « molestantur ac impediuntur in rebus et bonis et blado ». A colmare la misura c'era stato, infine, il sequestro da parte degli sbirri e degli ufficiali del comune della barca con il frumento del doge, diretta ai mulini di Melma (non lontano da Treviso) perché, come era consuetudine, il grano fosse macinato. Anche se successivamente la farina era stata restituita, l'offesa e lo sgarbo erano intollerabili.

Su ciascuno dei punti di contrasto gli ambasciatori veneziani avevano chiesto una risposta adeguata ed un preciso impegno del comune trevigiano per la loro positiva soluzione, « clipeum et murum defensionis vestre contra ipsos potentes Advogarios opponendo et resistendo (. . .) et quod novitates et datia de novo per vos imposita contra Venetos vobis placeat remove ». Il documento presentato dagli ambasciatori termina con l'invito a Treviso a tenere un migliore comportamento verso i cittadini veneziani, la richiesta di restituzione dei dazi estorti e l'aperta minaccia di ricorrere a qualsiasi mezzo pur di ottenere quanto richiesto.

Gli effetti delle pressioni veneziane non tardarono a farsi sentire. Il 29 ottobre il consiglio dei Trecento accettò a grandissima maggioranza la proposta di Beraldino da Casier con cui si invitava il podestà ad aprire un'indagine: « Quod dominus potestas teneatur et debeat inquirere contra Advocatos et daciarios comunis Tervisii si indebite acceperunt et accipiunt Venetis et aliquibus aliis personis, ut in capitulis dicte ambaxate continetur, dacium novum et quo iure; et si invenerint eos contra iusticiam et ius acceperunt dictum dacium, eos debeat punire et condempnare et quoslibet alios contrafacientes ». Il podestà doveva indagare anche sugli altri punti della controversia. Nel frattempo una commissione di 12 *sapientes* (4 nobili, 4 giudici e 4 *de populo*) doveva predisporre una bozza di risposta sui diversi capitoli del contenzioso da consegnare agli ambasciatori veneziani⁵⁸. Il giorno successivo fu preparata una lettera da inviare al doge, che recepiva le principali richieste veneziane. In particolare, sul problema del nuovo dazio riscosso dagli Avvocati il podestà assicurò la controparte di voler indagare diligentemente; nel caso l'esazione fosse stata ritenuta ingiusta, essa sarebbe stata sospesa e sarebbero state restituite le somme incassate: «et iam de hoc iidem Advocati se vestris ambaxatoribus presentibus obligarunt». Su altri punti il podestà cercò di guadagnare tempo, promettendo di rispondere su di essi con un successivo invio di alcuni ambasciatori trevigiani⁵⁹.

Se si considera il brevissimo intervallo di tempo intercorso tra le ripe tute accuse di Venezia contro gli Avvocati per il loro comportamento ostile e l'inizio del processo, l'ipotesi che il comune di Treviso abbia probabilmente deciso ad agire in giudizio contro i Tempesta soprattutto a causa delle pesanti richieste veneziane - si ricordino le accuse contenute nell'*inquisitionis titulus*: « contra honorem et statum comunis Tervisii et pactorum initorum inter dictum comune Tervisii et comune Veneciarum » - appare ampiamente legittimata. L'altro motivo invocato dal podestà - il comune come unico soggetto di diritto in materia fiscale - trovava certamente un terreno già preparato come conseguenza della precisa volontà del comune, manifestata a partire dal 1313, di

⁵⁸ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, cc. 32v-33r.

⁵⁹ La minuta della lettera in ASTv, *Archivio Storico Comunale*, b. 112, *Registrum Litterarum* 1314, c. 34 r.

tornare in possesso dei propri beni e diritti. Ma è chiaro come questo obiettivo fosse probabilmente destinato a restare soltanto una mera intenzione relativamente alla parte riguardante l'usurpazione di diritti fiscali perpetrata dagli Avvocati. La loro presenza nelle magistrature cittadine e la rete di clientele su cui essi potevano contare avevano costituito, e costituivano tuttora, un ostacolo forse insormontabile per procedere contro di loro. Il comune, da solo, non aveva la forza (né - è lecito supporlo - l'intenzione) di intraprendere un'azione giudiziaria contro di loro, a meno che non fosse intervenuto dall'esterno un fatto nuovo. La dura presa di posizione veneziana, oltre a provocare il processo, costituì l'occasione per il comune di prendere coscienza del problema e di trovare l'energia necessaria per risolverlo, come credo si possa evincere dall'esame dell'*iter* processuale: il ripristino delle libertà comunali doveva avvenire con il totale recupero della propria *potentia et iurisdictio*, anche agendo contro gli Avvocati. È la drammatica contraddizione di tutta la storia di Treviso comunale, sempre condizionata dalle *potentes domus* radicate nel suo territorio.

Nel mese di novembre continuò lo scambio di lettere tra le due città. L'11 novembre il doge, nella risposta alla lettera inviata dal podestà trevigiano, prendeva atto della disponibilità e della volontà di Treviso di far cessare gli abusi. Il tono del documento tuttavia resta ancora intransigente nella parte riguardante San Salvatore ed il ruolo degli Avvocati⁶⁰. Nella lettera vengono poi minuziosamente elencate le occasioni in cui nei mesi di settembre ed ottobre alcuni *beccarii* veneziani (Benaglia, Scaccone, Bono soprannominato Veglio, Marino Vendelino, Francesco Barbo) erano stati costretti a pagare agli Avvocati l'ingiusta nuova *muda* osi erano visti sequestrare alcuni animali. Si tratta di atti d'accusa che trovano un preciso riscontro nelle deposizioni degli stessi e di altri *beccarii* prodotti come testi d'accusa durante il processo (docc. 72, 76, 191-195).

Al di là delle minacce o della sincerità delle promesse manifestate dalle due parti, è chiaro che i tempi di soluzione delle controversie sarebbero stati abbastanza lunghi. Lo dimostra la deliberazione approvata il 29 novembre, a processo ormai avanzato, dal consiglio dei Trecento che adottò a larghissima maggioranza (250 voti a favore, 11 contro) la bozza di risposta alla precedente lettera del doge dell'11 novembre, preparata da una commissione di *sapientes*, sull'insieme delle questioni. In particolare essi avevano chiaramente denunciato la propria incapacità a decidere sull'*insolita muda* a causa della loro inesperienza in materia di diritto e avevano proposto di affidare la soluzione a *sapientes in iure periti*, non coinvolti però nel processo come avvocati dell'una o dell'altra parte: dopo aver concesso una sufficiente ed ultima dilazione alle parti per produrre i loro diritti, i giusperiti dovevano predisporre il testo di una *provisio* da sottoporre al voto del consiglio dei Trecento. Nel frattempo si doveva informare il doge dell'impossibilità di mandargli una risposta esauriente sull'argomento se non a processo concluso⁶¹. Oltre ad approvare questa risoluzione, il consiglio dei Trecento decise che, nel frattempo, « per iudices domini

⁶⁰ « Et mirantur dominus Dux et comune Veneciarum quomodo poterit procedi quod olim potestas et comune Tervisii removerunt yconomos et procuratores dicti monasterii de tenuta et possessione bonorum ipsius monasterii et consenserunt et consentiunt quod armature Advogariorum de Tervisio fuerunt et manent in eis affixe per ipsorum Advogariorum potentiam; quas, si recte agunt potestas et comune Tervisii, habent omnino facere removeri (. . .); nec vident quod excusatio ipsorum Advogariorum fulciatur monumento aliquo racionis et utilius et honestius agerent dicti Advogarii si de predictis cessarent ». La lettera del doge viene discussa nella riunione della curia del podestà il 18 novembre e trascritta nel registro delle riformagioni (BCapTv, *Reformationes* 1314/2, c. 39 rv; il documento è parzialmente edito in Corner, *Ecclesiae Venetae*, pp. 288-290, e Verzi, *Storia della Marca*, vii, doc. dccxvi: i due autori tralasciano la parte riguardante i singoli capi d'accusa di ciascun *beccarius* veneziano).

⁶¹ BCapTv, *Reformationes* 1314/2, c. 42rv: « Item super articulo in quo agitur de insolita muda que sub nomine et occasione Advogariorum accipitur ad portam Sancti Martini, dicunt dicti sapientes quod cum in eis iuris experientia non existat non possunt nec sciunt de cognitione iurium et probacionum comunis Tervisii et dominorum Advocatorum super dicto negocio se intromittere quoquo modo. Quare provident quod dictum negocium comitatur sapientibus in iure peritis qui non fuerint advocati parcium, quibus, ubi et quot deliberacioni consilii Trecentorum videbitur convenire. Qui sapientes statuta prius per dominum potestatem vel eius vicarium dictis advocatis et sindicis comunis Tervisii et dictis dominis Advogariis una ydonea ultima et peremptoria dilacione ad probacionem faciendam et iura producenda, visis, auditis, intelektis et examinatis iuribus, probacionibus et alegacionibus comunis Tervisii et ditorum dominorum Advocatorum, debeant de iure super dicto negocio providere; quorum provisio in consilio iiii^c proponatur et super ea secundum quod tunc dicto consilio placuerit cum iusticia procedatur. Et quod interim scribatur domino duci et comuni Veneciarum quod ad presens super dicto negocio non potest responderi ad plenum, set cum processus factus contra dictos dominos Advocatos fuerit sine debito terminatus, tunc fiet eis deliberata responsio ».

potestatis examinetur et sententietur super processu facto inter comune Tervisii et dominos Advocatos de iure et quicquid per eos fuerit sententiatum reducatur ad consilium iii^c; deinde fiat secundum quod dicto consilio videbitur convenire ».

Da questo momento in avanti il processo contro gli Avvocati verrà raramente menzionato in modo esplicito nei registri delle *Reformationes* e solo per la necessità di prendere provvedimenti funzionali al suo svolgimento: ciò accadde il 19 dicembre 1314 in occasione della richiesta avanzata al podestà da Guecellone Tempesta anche a nome dei fratelli perché, in deroga allo statuto « Quod nullus possit esse advocatus et procurator contra comune Tervisi », fossero loro concessi quattro avvocati (Giacomo Bonomo, Giovanni da Vazzola, Gherardo Baldacchini e Guglielmo da Montemartino) e due procuratori (Viviano di Albertino e Pietro Valle). La richiesta fu accolta con un'apposita riformazione approvata dalla curia del podestà (cui spettava tale prerogativa). Il comune deliberò contro se stesso, a tutela della controparte; con dei limiti, però: « salvo quod, si statutum aliquod vetaret quod aliquis non possit habere plures advocatos et procuratores, quod tunc liceat dicto domino Gueceloni quem vel quos de supranominatis voluerit advocatos habere et procuratores in ea quantitate que conceditur per formam statuti super hoc loquentis seu reformationis consilii Trecentorum »⁶². Sei mesi più tardi, il 6 giugno 1315, la curia del podestà accolse la richiesta dei Tempesta di sostituire uno dei loro avvocati: al posto di Gherardo Baldacchini fu accettato il giudice Guarnerio Falco. Infine, una terza menzione, questa molto ampia, sarà fatta nella parte conclusiva del processo a partire dal 14 ottobre 1315 come attuazione della decisione di sottoporre ad una previa discussione e votazione nei diversi consigli cittadini, come previsto, la soluzione indicata da certi *sapientes et boni viri* per porre fine alla causa: questa parte verrà inserita nel processo. Le altre controversie con Venezia, in particolare quella riguardante San Salvatore, d'ora in poi seguiranno un percorso autonomo⁶³.

5. Lo svolgimento del processo

Si possono distinguere tre diversi momenti nella conduzione e nello sviluppo del *Processo Avogari*. Ad essi corrisponde un sensibile cambiamento nella strategia accusatoria del comune. È, forse, la prova della lentezza con cui, venuta meno l'aspettativa di una soluzione semplice e rapida del processo, la parte attrice, il comune, ha preso coscienza della natura e della complessità della controversia e delle difficoltà incontrate per risolverla.

Sede fisica dello svolgimento del processo è il palazzo minore del comune. A condurlo fino a dicembre è Rolandino da Parma, giudice vicario del podestà. Inizialmente si procede all'adempimento delle formalità previste per l'inizio dell'azione giudiziaria: la definizione della causa (*inquisitionis titulus*; doc. 3), la citazione della parte avversa (doc. 4), il giuramento e la difesa degli Avvocati (doc. 5). Il 7 novembre i Tempesta nominano i loro procuratori: Nicolò Baldacchini, Pietro di Litaldo Valle, Manfredo di Giacomo da Urbino, Gherardo di Giovanni Merlo (doc. 32). Sarà soprattutto il notaio Pietro Valle a difendere, per tutta la durata del processo, gli

⁶² BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1314/2, c. 54v; il riferimento è agli statuti del 1313 (Betto, *Gli Statuti del comune di Treviso*, i, p. 494, n. ccvii: « Item quod nulla persona audeat advocare contra comune Tervisii pro aliqua persona, nisi electus fuerit per potestatem et suam curiam »). La materia venne ulteriormente precisata nelle addizioni del 1315: il podestà e la sua curia non potevano concedere più di due avvocati e soltanto « unum syndicum actorem, curatorem vel procuratorem » (*Ibid.*, p. 700, n. lxxxvi). Ci sono ancora due riferimenti al processo, ma limitatamente all'accoglienza della richiesta fatta il 30 aprile ed il 18 agosto 1315 dal notaio Bonfrancesco Zatre di essere pagato per le scritture da lui fatte come notaio del podestà « pro processu cause Advocatorum ». Nulla si può dire, invece, della natura di una non meglio precisata *petitio* presentata da Artico Tempesta ed accolta il 18 agosto « prout iacet » (BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, cc. 38 v e 84v).

⁶³ Nel 1315 si registrano diversi interventi di Padova a favore di frate Rolando, « dilectum civem nostrum », nonostante la costante sollecitazione di Venezia a dare esecuzione alla sentenza « effectualiter et non verbaliter, nulla alia recenssione per aliquos iurisperitos facta, cum alias non esset litium finem » (BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, cc. 25 r, 36r, 40v-41r, ecc.). Sebbene il Corner, *Ecclesiae Venetae*, p. 252, ritenga che la morte dei due concorrenti (1316 Pietro Civran, frate Rolando forse nel 1326) abbia definitivamente posto fine alla lunga disputa, nella documentazione trevigiana c'è la prova che la vertenza continuò anche con il successore: si veda la lettera del podestà di Treviso del 5 agosto 1326 a frate Pietro da Padova, « qui se gerit pro priore monasterii Sancti Salvatoris de Veneciis » contro i diritti di frate Bonaventurino « verus et legitimus prior monasterii supradicti » (BCapTv, scat. 9, *Registrum Litterarum* 1326, cc. 1 r, 2r, ecc.).

interessi degli Avvocati⁶⁴. I nomi dei sindaci e degli avvocati del comune che via via si succedono nell'incarico si ricavano dalle attestazioni della loro presenza ai giuramenti dei testimoni della parte avversa o della loro partecipazione al dibattimento. Essi non avevano bisogno di produrre un *instrumentum* di nomina che legittimasse il loro incarico perché, come tutti gli altri ufficiali del comune, venivano eletti ogni tre mesi ed i loro nomi venivano scritti nell'apposito *rodulus* o *cronaca*. Per il primo trimestre fungono da avvocati i giudici Pietro Tanaro e Guido dei Montecchi, da sindaci i notai Bonifacino Cavobello e Giacomo da Castagnole.

Il 21 novembre Artico, Guecellone e Ziliolo (è questo l'unico riferimento diretto al terzo dei fratelli Tempesta nella prima parte del processo) presentano i *capitula* sui quali avrebbero dovuto deporre i testi da loro prodotti (doc. 7). Innanzitutto essi dichiarano che i loro antenati erano stati *Advocati comunis Tervisii* (doc. 31): un'affermazione, questa, poi ribadita da quasi tutti i testi (docc. 79-95). In questo modo i Tempesta cercano di far accettare la tesi che i diritti fiscali da loro goduti provenivano dal possesso della titolarità dell'ufficio dell'avvocazia del comune, non di quella dell'episcopato. Al contrario, invece, fin dall'inizio del processo la parte del comune cerca di circoscrivere nettamente l'ambito delle prerogative e dei privilegi dei Tempesta, derivanti solo ed esclusivamente dal possesso dell'ufficio di *Advocati ecclesie Tervisine* o *episcopatus Tervisini* (docc. 2, 12, 14, 16. 1, 30, 65). Non si tratta evidentemente di un problema puramente lessicale, ma dell'adozione di una diversa impostazione processuale da parte dell'accusa e della difesa. I Tempesta, poi, giustificano il loro attuale diritto a riscuotere e ad affittare le mude con il fatto che essi e la loro famiglia possedevano ed avevano posseduto da tempo immemorabile un *privilegium legitimum*, per il momento non meglio specificato: titolo, questo, che aveva permesso loro di agire nella riscossione delle mude *tamquam domini*. Essi indicano con esattezza l'importo della muda imposta sulle singole merci in transito, dirette fuori dei confini del distretto trevigiano.

Il processo continua tra il 21 novembre ed il 17 dicembre con una serie di atti procedurali aventi per oggetto la citazione, il giuramento e la deposizione dei testimoni, le *commissiones* e le *relationes* dei *precones* del comune, i *termini* concessi (più volte) alle parti per produrre in tribunale i privilegi e gli *instrumenta* che legittimavano le rispettive posizioni, la presentazione degli *instrumenta* da parte del comune, la pubblicazione infine del processo, fatta il 16 dicembre (docc. 9-95).

Le strategie adottate dalle due parti sono differenti. Gli Avvocati convocano 18 testimoni, che rendono le loro deposizioni tra il 22 ed il 30 novembre (docc. 78-95). Si tratta di testimonianze generalmente molto precise, bene articolate nell'esposizione. Innanzitutto essi assicurano che i Tempesta « fuerunt et sunt advocati comunis Tervisii »; un teste, Zanusio da Casacorba, indica il momento in cui essi cominciarono ad esercitare l'avvocazia del comune: « a tempore domini Albrici citra, quod est circa quinquagintatres anni » (doc. 90). Tutti i testi affermano con sicurezza la legittimità e la continuità nel tempo del diritto degli Avvocati a riscuotere le mude *ex iure advocatie*. Alcuni, succedendo talvolta nell'incarico ai propri padri, avevano personalmente riscosso i pedaggi alle porte della città e avevano conosciuto Guido figlio di Guercio Tempesta, Artico e Guido di Artico (questi ultimi rispettivamente nonno e padre degli attuali Avvocati; docc. 90, 93)⁶⁵. Piccole varianti riguardano la tipologia delle merci e degli animali soggetti a muda o l'indicazione delle porte della città in cui venivano pagati i dazi. In qualche caso la memoria si spinge fino a 50, 60, 70 o addirittura, richiamandosi ad una tradizione orale trasmessa in famiglia, a 100 anni (docc. 81, 83, 85, 91, 93)⁶⁶. I doveri ed i diritti degli Avvocati in caso di vacanza dell'episcopato vengono esplicitamente ricordati da Nassio da Zerman e Belciglio Baldacchini da Parma (docc. 83 e 89). La deposizione di Zanusio da Casacorba suggerisce l'ipotesi che il reinserimento con forza degli Avvocati nella vita politica cittadina sia iniziata dopo la dominazione dei da Romano (1259) e la morte di Alberico (doc. 90). Solo due testimoni, Gabriele di Ottonello e

⁶⁴ Bonfrancesco Zatre, notaio del podestà, che scrive gran parte degli atti del processo ed alcuni quaderni del registro delle riformazioni del 1315, con un abile tratto di penna traccia una curiosa caricatura di Pietro Valle (BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, c. 42 r).

⁶⁵ Si veda l'albero genealogico della famiglia Tempesta a p. cxxvi.

⁶⁶ Andrea Ferro delle Navi afferma che « audivit dici a suis maioribus quod predicti advocati habuerunt ius dicte mude iam sunt centum anni » (doc. 85).

Dolcecare di Nicoletto, danno una testimonianza sfavorevole ai Tempesta, affermando che il diritto a riscuotere le mude era iniziato « postquam dominus Gerardus de Camino factus fuit capitaneus civitatis Tervisii » (docc. 92 e 94): un'affermazione imprudente, quest'ultima, prontamente raccolta dai sindaci del comune che ne approfittano per modificare la propria strategia accusatoria.

I sindaci del comune, invece, non presentano propri *capitula* su cui far giurare e deporre i testi a favore, una parte rilevante dei quali (31 su 43: docc. 34-63 e 65) rende testimonianza sul contenuto dell'*inquisitionis titulus* tra il 14 ed il 21 novembre (prima, cioè, dell'interrogatorio dei testi della controparte). La debolezza della posizione del comune appare evidente se si analizzano le deposizioni: ripetitive (alcuni testi si limitano a dire che le *novitates* nella riscossione erano iniziate soltanto da tre mesi), spesso incerte, talvolta reticenti (« dixit nil scire »; docc. 40-43 e 65), in alcuni casi contraddittorie, se non addirittura favorevoli ai Tempesta (docc. 34, 37, 44, 46, 63), come annotò lungo i margini qualche decennio dopo un anonimo funzionario del comune⁶⁷. In un secondo momento, però, quando sembrava che l'audizione dei testi fosse ormai conclusa, i sindaci del comune convocano tra il 9 ed il 15 dicembre altri 12 testimoni a favore. Il contenuto di alcune deposizioni ora è molto diverso. Sebbene ci siano dei testi che continuano a ripetere la tesi contenuta nell'*inquisitionis titulus*, altri introducono un elemento nuovo: l'esazione della muda era stata concessa agli Avvocati *de gratia speciali* da Gherardo da Camino, capitano generale della città e del distretto (docc. 64, 74, 75). Evidentemente i sindaci del comune avevano vagliato attentamente le deposizioni dei testi degli Avvocati, trovando un inatteso aiuto proprio nelle affermazioni di Gabriele di Ottonello e di Dolcecare di Nicoletto. Un altro fatto nuovo è costituito dalla convocazione di due testimoni veneziani, i *beccarii* Bono detto Veglio e Marino Vendelino, che erano stati personalmente danneggiati dall'ingiusta nuova muda e avevano protestato presso il doge.

Il 17 dicembre 1314 i sindaci del comune presentano i *privilegia* e gli *instrumenta* che giustificavano l'atto di accusa contro i Tempesta. Il primo è la copia del contratto con cui l'1 giugno 1218 il vescovo Tiso da Vidor, « in utilitate et pro utilitate sui episcopatus », aveva venduto per 2000 lire al comune di Treviso i diritti di muda della città e del distretto, ad eccezione di quella di Mestre (doc. 25)⁶⁸. Con tale atto il comune di Treviso aveva compiuto un gesto risolutivo ai fini dell'acquisizione e dell'affermazione dei propri diritti fiscali nella città e nel contado che, nei riguardi dell'episcopato trevigiano, si erano concretizzati in una serie di azioni, talora illegali, tese a ridurre sia le giurisdizioni che il patrimonio: un patrimonio del resto in buona parte già dilapidato anche grazie alle usurpazioni di diritti da parte degli Avvocati e di alcuni fra i maggiori vassalli dell'episcopato. In precedenza, nel 1182, il comune aveva ottenuto dal vescovo Corrado il condono a favore dei *romerii* del pagamento del quarantesimo per le merci destinate ai mercati trevigiano e veneziano (un gesto ripetuto nel 1264 dal vescovo Alberto)⁶⁹, si era poi appropriato del teloneo della città e aveva compiuto altre azioni a danno del patrimonio vescovile⁷⁰.

Gli altri *instrumenta* presentati dai sindaci del comune sono costituiti da 4 copie parziali di atti di

⁶⁷ Si vedano, a questo proposito, le osservazioni contenute nel capitolo riguardante la descrizione del codice, p. cxiv.

⁶⁸ Il notaio indica con molta precisione la fonte da cui ha tratto l'*exemplum*: un « liber comunis Tervisii de palmorellis nigris » scritto dal notaio Giacomo da Varago (dopo la restaurazione del libero comune di Treviso e la morte di Alberico da Romano, avvenuta nel 1259), che aveva a sua volta trascritto da una copia dell'originale. Si tratta di indicazioni utili per delineare una storia della formazione dell'archivio del comune (su questo argomento si veda la *Nota introduttiva* di G.M. Varanini, a *Gli « Acta comunitatis Tarvisii »*, a cura di A. Michielin, Roma 1998). Il *liber*, oggi perduto, è ricordato in un altro passo del processo (doc. 262) e in una annotazione di un *liber iurium* dell'episcopato trevigiano, compilato nel 1316 per ordine del comune: « De emptione mude facta per comune Tervisii a condan domino episcopo Tarvisino notatur in libro nigro qui est in archa comunis ad domum fratrum predicatorum, foleo lxvi, lxvii, lxviii, lxxxvii » (ACVTv, *Codice AC*, c. 11r).

⁶⁹ Per la concessione del vescovo Corrado si veda A. Sartoretto, *Antichi documenti della diocesi di Treviso, 905-1199*, Treviso 1979, p. 186; quella del vescovo Alberto sarà seguita nel 1265 dalla consegna di un *rodulus* nel quale erano descritte in modo molto analitico le singole mude (ACuTv, *Codice AC*, cc. 11 rv e 12v-13r). In considerazione dell'interesse del *rodulus*, si è ritenuto utile pubblicarlo in allegato alla fine del *Processo Avogari*, pp. 592-593.

⁷⁰ Queste vicende sono troppo note perché si debba insistere in questa sede; si veda G. Biscaro, *Le temporalità del vescovo di Treviso dal secolo IX al XIII*, « Archivio veneto », s. v, lxvi (1936), in particolare le pp. 42-61; D. Rando, *Contado, comune, chiesa cittadina nelle vicende dei da Vidor dei secoli XI-XIII*, in Ead., *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV. I. Società e istituzioni*, pp. 152-156; Ead., *Il particolarismo e la prima età comunale*, in *Religione e politica nella Marca*, pp. 44-46.

investitura dell'ufficio dell'avvocazia ai Tempesta concessi dai vescovi Alberto, Tolberto e Pandolfo: il 19 maggio 1271 ed il 15 giugno 1293 a favore di Artico, il 31 marzo 1296 e l'11 dicembre 1306 a favore di Guido (docc. 26-29)⁷¹. La strategia del comune appare evidente: poiché negli atti di investitura dell'avvocazia si indicano in modo esplicito i diritti che gli Avvocati avevano sui mansi dell'episcopato, sulla custodia e sulla riscossione della muda del mercato che si faceva a Mestre in occasione della festività di san Lorenzo e su quella dei *romerii*, si vogliono restringere ed eventualmente riconoscere i loro diritti fiscali dentro a questo limitato e specifico ambito. Non vengono invece prodotti gli atti di investitura degli altri feudi che i Tempesta avevano dall'episcopato. Le due investiture di solito avvenivano nel corso di una stessa cerimonia, ma con atti formalmente distinti e (almeno fino al secondo decennio del secolo XIV) con il rilascio di due *instrumenta*, « cum sit diversa natura feudi advocatiae et alterius feudi », come notò verso la fine del secolo XIV Francesco Zabarella, chiamato a dare un *consilium* in una lite promossa dal nuovo titolare dell'ufficio dell'avvocazia, Altiniero Azzoni⁷².

Come lasciavano prevedere le deliberazioni del consiglio dei Trecento del 29 novembre e la richiesta di concessione in deroga agli statuti di più avvocati presentata dai Tempesta il 19 dicembre⁷³, il processo difficilmente avrebbe potuto essere concluso con la semplice audizione dei testimoni, soprattutto dopo le deposizioni dell'ultimo gruppo in cui erano stati introdotti elementi nuovi a danno dei Tempesta. Stava, inoltre, per scadere il mandato del podestà e del suo giudice: motivi di opportunità e disposizioni statutarie lo impedivano. La soluzione fu pertanto rinviata al successore, Manno della Branca da Gubbio. Il 29 gennaio 1315 Pietro Valle presentò a Ilario *de Bergunciis* da Parma, nuovo giudice vicario del podestà, alcune *exceptiones*, nelle quali denunciava, oltre ad irregolarità formali, l'inconsistenza probatoria e la contraddittorietà delle deposizioni dei testimoni della parte avversa, accusati di inimicizia personale contro gli Avvocati e di essere stati chiamati in numero eccessivo contro le disposizioni degli statuti (doc. 31)⁷⁴.

Nel mese di febbraio, alla ripresa del processo, il comune ha nuovi sindaci ed avvocati: i notai Ognibene di Marino e Fioravante da Cornuda ed i giudici Rolandino Francia e Andalo da Riese⁷⁵. A difesa degli Avvocati, oltre all'abilissimo notaio Pietro Valle e, talvolta, al notaio Gherardo Merlo, ci sono gli avvocati Giacomo Bonomo e Giovanni da Vazzola, due giudici stimati ed esperti, più volte eletti negli uffici del comune e incaricati in ambascerie anche durante il processo⁷⁶.

Questa fase è caratterizzata da una lunga sequenza di discussioni e contrasti sulle procedure in cui ciascuna delle parti con sottili argomentazioni e con indubbia abilità cerca di dimostrare la congruenza delle proprie richieste e l'illegittimità delle posizioni dell'avversario. Il 21 febbraio Pietro Valle presenta alcune *exceptiones* in cui sottolinea la non pertinenza degli *instrumenta* presentati dal comune che, di conseguenza, non dovevano essere accolti: gli Avvocati, infatti,

⁷¹ Nel trascrivere la copia dell'atto di investitura fatta nel 1271 dal vescovo Alberto (morto nel 1275) il notaio del podestà indica erroneamente l'anno 1281; inoltre chiama Guecellone, anziché Guido, il figlio ed erede di Guercio Tempesta. Dell'errore del notaio non si accorsero il cronachista trevigiano Bartolomeo Zuccato, l'anonimo compilatore del ms. 586/2 della Biblioteca Comunale di Treviso e Giovanni Bonifacio (si veda *infra* il testo relativo alle note 123 e 124); e neppure, dopo di loro, il Biscaro ed il Minotto: tutti hanno indicato il 1281 come anno dell'investitura (Biscaro, *Le temporalità* p. 61; A.S. Minotto, *Acta et Diplomata e r. Tabulario Veneto*, ii/iii, *Codex Trivisianus sive Communis Tarvisii*, Venezia 1874, p. 113).

⁷² Per una descrizione completa dei diversi momenti in cui si suddivideva la cerimonia dell'investitura degli Avvocati dell'episcopato si vedano gli atti dell'11 dicembre 1306 (vescovo Pandolfo) e del 13 luglio 1312 (vescovo Castellano di Salamone) in ACVTv, *Codice AC*, cc. 74 rv e 49v-50r: prima l'Avvocato faceva la domanda di essere investito e presentava gli *instrumenta* delle precedenti investiture (Guido Tempesta ricorda i diversi insediamenti nel palazzo vescovile in tempo di vacanza della sede fatti dai suoi antenati e da lui stesso a partire da Tiso da Vidor); poi il vescovo, esaminati gli atti, procedeva alle due distinte investiture. Per il *consilium* dello Zabarella si veda *infra*, nota 120 e il testo relativo.

⁷³ Si veda *supra* testo corrispondente alla nota 62.

⁷⁴ Betto, *Gli Statuti del comune di Treviso*, i, p. 38, nn. xxviii-xxviii (« De testibus cogendis et eorum quantitate », « De eodem in maleficio ») e 251, n. cccxxv (« De numero testium in maleficiis »).

⁷⁵ Il loro nome compare, oltre che negli atti del processo, nel *rodolo* degli ufficiali del comune per il trimestre febbraio-aprile 1315; Ognibene di Marino viene nominato in sostituzione dello zio Marco di maestro Giacomo (BCapTv, *Rodoli degli Ufficiali del comune 1314-1315*, scat. A).

⁷⁶ Si veda, ad esempio, il doc. 100: c'è una proroga dei termini fino a dopo il ritorno da Venezia dei due giudici, assenti *occasione rei publice*.

derivavano i loro diritti non da quelle investiture, ma da un legittimo privilegio concesso agli antenati *ab imperiali celsitudine*. In particolare i diritti di muda venduti al comune da Tiso da Vidor nel 1218 non erano gli stessi di cui godevano gli Avvocati né il vescovo poteva vendere qualcosa che non gli apparteneva senza il consenso dei Tempesta. Pertanto Pietro Valle chiede di poter produrre nuovi testimoni per provare le sue affermazioni (doc. 97). Il successivo 12 aprile presenta alcuni nuovi capitoli sui quali far giurare i testimoni: sotto accusa sono due testi veneziani, Bono detto Veglio e Marino Vendelino, alla cui azione viene esplicitamente riconosciuta l'origine dell'*inquisitio* contro i Tempesta (doc. 104).

La reazione degli avvocati e dei sindaci del comune è molto decisa⁷⁷. Essi chiedono la non ammissibilità delle nuove richieste degli Avvocati e la rapida conclusione della causa (doc. 106)⁷⁸.

Pietro Valle il 18 aprile introduce un nuovo elemento: giustifica la validità della sua domanda perché Artico e Guecello sono ancora *minores*; pertanto, avvalendosi « eo iure quo minoribus subvenitur et subveniri solet », egli chiede l'ammissione dei testi « per beneficium restitutionis in integrum » (doc. 109). La parte del comune chiede al giudice di rifiutare questa richiesta sulla base sia di un preciso statuto sia « tam ex forma iuris civilis quam municipalis (. . .) cum in maleficiis contra filios familias et contra sui iuris existentes et pro eis sit procedendum ac si forent sui iuris et maiores xxv annorum » (doc. 110 e 112). Il giudice il 18 aprile afferma la propria disponibilità ad ascoltare i testimoni dei Tempesta, ma il giorno successivo dichiara l'inammissibilità della petizione della *restitutio in integrum* (doc. 110-111). Pietro Valle ricorre allora a nuovi argomenti: da un lato chiede che su tale materia si ricorra ad un *consilium sapientum*, dall'altro fa intervenire nel processo direttamente il terzo dei fratelli Tempesta, Ziliolo. Il 2 maggio, infatti, avvalendosi dell'autorità concessagli dal suo curatore (il medesimo Pietro Valle), considerando che i suoi diritti erano stati lesi, Ziliolo domanda di essere ammesso « ad instructionem ipsius cause faciendam et inducendum testes et probationes » e presenta alcuni capitoli sui quali interrogare i testimoni (doc. 115.1). Nel giuramento prestato il 3 maggio si impegna a rispettare le conclusioni cui il processo sarebbe giunto (doc. 126).

Nel frattempo, dal mese di maggio (doc. 115.1), il comune di Treviso aveva nominato due nuovi sindaci e due nuovi avvocati: Pasio da Fontane (uno dei notai più attivi e presenti negli uffici del comune, con una grande esperienza in campo giuridico, fiscale e nella diplomazia, e con una buona conoscenza delle precedenti fasi del processo contro gli Avvocati perché, come notaio del podestà, ne aveva registrato gli atti tra il 18 ed il 22 aprile)⁷⁹, coadiuvato da Boninsegna da Castagnole, ed i giudici Francesco da Asolo e Reprandino da Vidor. Data la grande mole di lavoro cui erano sottoposti a causa della contemporaneità di altre controversie (« varie et ardue questiones »), alcuni giudici avevano rifiutato di accettare l'*officium advocacionis comunis*. Perciò il podestà, considerata la gravità della situazione e la necessità di provvedere « ad conservationem iurium comunis », fu costretto a sottoporre all'approvazione dei diversi consigli una riformazione con cui lo si autorizzava a obbligare gli eletti ad assumere l'incarico. Il 10 maggio il consiglio dei Trecento, dopo la lettura dello statuto « De excusatione et concessione officiorum » (che permetteva all'eletto di rifiutare l'incarico, ad eccezione dell'*officium ancianie*)⁸⁰, nominò con una certa difficoltà (i consiglieri favorevoli furono 158, i contrari 44) Arpolino da Mantova e Tebaldo da Rover *iudices additi* per il trimestre maggio-luglio per aiutare i colleghi. Essi furono obbligati ad

⁷⁷ Essa investe direttamente la gestione del processo fatta dai podestà Albertino da Canossa e Manno della Branca e dai loro giudici, accusati di negligenza e di mancata osservanza degli statuti (che stabilivano di portare a termine le azioni giudiziarie entro un mese) perché non avevano ancora concluso il processo con l'emissione di una sentenza, pur essendo esso stato pubblicato da molto tempo ed essendo scaduti da mesi le dilazioni dei termini previste.

⁷⁸ Secondo gli statuti del 1313 la *cognitio et deffinitio* della causa dovevano concludersi entro 4 mesi dalla deposizione della *querimonia* (Betto, *Gli Statuti del comune di Treviso*, i, p. 33, nn. xvi e xviii, « De causis cognoscendis et definiendis »); per accelerare la conclusione della causa non potevano essere concesse più di tre *dilationes ad probandum* a distanza di 10 giorni l'una dall'altra (*Ibid*, p. 38, n. xxvii).

⁷⁹ Pasio era stato console del comune nel 1310, aveva avuto in affitto con altri il dazio del pane e della città e dei borghi nel 1311, era stato eletto in numerose commissioni di *sapientes* per trattare importanti e delicati affari dello stato negli anni 1313-1315 (si veda anche doc. 111), aveva avuto un ruolo di primo piano con i *tractatores* del comune nel concludere il patto sulle rappresaglie, era stato più volte procuratore del conte Rambaldo.

⁸⁰ Betto, *Gli Statuti del comune di Treviso*, i, p. 150, n. clxxx.

accettare l'incarico con un apposito *praeceptum* del podestà⁸¹. Anche se nella registrazione dei provvedimenti dei diversi consigli il *Processo Avogari* non viene mai menzionato, è tuttavia evidente che il provvedimento riguarda soprattutto il principale dei processi in corso, quello contro gli Avvocati: infatti a partire dal 13 maggio gli avvocati del comune presenti nel processo sono 4. Nelle *replicationes* presentate il 6 maggio Pasio non si limita a richieste di tipo semplicemente formale contro la parte avversa, ma condanna in termini molto duri tutta la precedente gestione del processo da parte del comune, accusato di *imperitia*, *oblivione*, *negligentia*, di mancata presentazione dei *capitula* con grande pregiudizio per gli *iura comunis*; chiede a sua volta la concessione della *restitutio in integrum* con la possibilità di produrre nuovi capitoli e testimoni e domanda che Ziliolo non possa fare richieste se non limitatamente alla parte di sua competenza. Il tenore dei primi capitoli presentati da Pasio ha per oggetto la legittimità del diritto che il comune possedeva da lunghissimo tempo di riscuotere le mude alle porte della città e di affittarle e la consuetudine dei mercanti a pagare il dovuto ai *mudarii* del comune o a chi era delegato a farlo dal podestà (doc. 116.3-116.6). Tra l'8 maggio ed il 10 giugno le parti presentano in rapida successione numerosi atti: le dure *replicationes* del procuratore di Ziliolo (che accusa i giudici di non aver osservato l'*aequalitas* tra le parti; doc. 117.1), gli *instrumenta* di nomina del curatore e del procuratore del suo assistito (docc. 117.2, 118.1), le varie *dilationes*, *protestationes*, *exceptiones*, *replicationes* ed *oppositiones*, la ripresentazione, le critiche e le aggiunte fatte ai *capitula*, il cui contenuto viene via via meglio precisato e puntualizzato prima di giungere alla redazione definitiva che sarà utilizzata per gli interrogatori dei testimoni (per il comune si vedano i docc. 119.2, 122.2, 190; per i Tempesta docc. 142.3, 166.3). Alle critiche di Pietro Valle, che accusa la parte del comune di aver presentato una *multitudo effrenata* di testi e di aver prodotto capitoli non pertinenti ed illegittimi, Pasio da Fontane risponde riaffermando la loro piena legittimità ed ammissibilità e l'offesa cui era esposto lo *ius comunis Tervisii* se essi non fossero stati accolti. Il 5 giugno i 4 giudici del podestà - tra loro c'è Ilario *de Bergunciis* - pronunciano una sentenza di ammissibilità dei capitoli presentati da entrambe le parti, provocando una protesta di Pietro Valle che la ritiene nulla perché faziosa (docc. 132 e 134). La *pronunciatio* dei giudici viene confermata il 10 giugno con un'altra *sententia interlocutoria* - nuovamente respinta da Pietro Valle -, in cui tra l'altro si affida allo stesso Ilario il compito di esaminare i testimoni (doc. 144). Questi nel frattempo aveva affidato al giudice Gerardino Braga la *correctio et iustificatio* degli interrogatori (doc. 136.4) ed ai preconi del comune il compito di convocare i testimoni per farli giurare e deporre. Mentre l'interrogatorio dei testimoni era ormai avviato (11 giugno-16 luglio), il 19 giugno Pasio da Fontane denuncia una nuova grave irregolarità commessa dalla controparte, che aveva sottoposto ai testimoni non i capitoli presentati da Ziliolo, ma quelli di Artico e Guecellone: un sotterfugio escogitato per chiedere, una volta completata e pubblicata l'audizione dei testi, una nuova dilazione con gravi conseguenze per il comune. Era necessario pertanto chiedere a Ziliolo ed al suo curatore se avevano intenzione di produrre propri testimoni (doc. 150). Inoltre, a causa delle gravi omissioni avvenute durante gli interrogatori compiuti dal giudice Rolandino da Parma, Pasio chiede che vengano nuovamente interrogati i testi precedentemente prodotti a favore degli Avvocati (docc. 152 e 158). Con sottili contropliche Pietro Valle tenta di opporsi ad ambedue le richieste, ma senza esito (docc. 153, 154, 159, 160). Ziliolo viene convocato, ma rifiuta di produrre *testes vel probationes* in sua difesa, adducendo il motivo che « *dictam inquisitionem non esse formatam ad aliquod meum preiudicium vel alicuius mei iuris* » (docc. 161-163). Il 16 luglio, concluse le deposizioni, il giudice può finalmente procedere alla « *pronunciatio testium pro apertis* » e invitare le parti a chiedere copia degli atti e a presentare le loro osservazioni entro la fine del mese, termine che verrà poi prorogato (docc. 164-165).

Una parte rilevante di questa sezione del processo è riservata alle deposizioni dei testimoni, che sono ovviamente di grande interesse, anche per la varietà di riferimenti e di notizie non attinenti al

⁸¹ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, cc. 35r (19 aprile), 41rv (8, 9 e 10 maggio; Arpolino da Mantova viene eletto anche *consul super appellationum cognitione*), 42 v-43r (19 maggio).

processo che contengono⁸². Le argomentazioni portate a sostegno delle posizioni dei Tempesta (docc. 167-189) si basano sullo sviluppo del contenuto dei primi due capitoli: la legittimazione dei loro diritti fiscali proveniva dall'antica concessione di un privilegio imperiale e dal fatto che essi avevano posseduto da tempo immemorabile in modo continuo tale diritto (*ius et iurisdictione percipiendi*) con il consenso dei rettori e degli ufficiali del comune. I testi riferiscono i fatti sulla base di una conoscenza diretta o indiretta delle persone e degli avvenimenti, per aver visto la riscossione delle mude ed i privilegi imperiali o semplicemente per averne sentito parlare; ci sono alcune differenze nell'indicare i prodotti oggetto di esazione e le porte della città presso le quali gli Avvocati potevano tenere i propri *mudarii*. Il ricordo si spinge indietro nel tempo fino agli ultimi anni della dominazione di Ezzelino e di Alberico da Romano, dopo la riconciliazione fra i due fratelli (1257)⁸³, durante la quale gli antenati degli attuali Avvocati « propter timorem suum recesserant de civitate Tervisii » rifugiandosi a Mantova; soltanto dopo la morte di Alberico, « qui ipsos exigere non permittebat », essi avevano ricominciato a riscuotere le mude (docc. 168169, 175)⁸⁴. Quest'ultima affermazione assume grande rilievo per i difensori dei Tempesta ed è suffragata dalle risposte di numerosi testimoni (non della totalità)⁸⁵, che insistono nel sottolineare come la riscossione delle mude fosse cominciata prima dell'inizio della dominazione di Gherardo da Camino su Treviso⁸⁶.

Tra tutte le testimonianze si distinguono per la loro originalità quelle del notaio Uberto da Noale, di prete Candido, pievano di Santa Maria di Zuglianigo, e del notaio Lionesio di Nobile da Padova (docc. 174, 182 e 188). Essi affermano di aver visto e letto il privilegio concesso circa 200 anni prima dall'imperatore Enrico [V ?] a Vinciguerra Tempesta « ex nobilitate ipsorum et ex gratia imperatorum », « propter magnificenciam dictorum Advocatorum quia tunc erant, ut credit, magni domini in curia imperatoris »; giurano sulla sua autenticità e sono in grado di descriverlo nei particolari. Uberto da Noale ricorda di aver visto altri due privilegi imperiali (uno, più vecchio di quello di Enrico, concesso dall'imperatore Ottone, l'altro concesso circa 100 anni prima dall'imperatore Federico II); prete Candido aggiunge di aver pure visto un privilegio pontificio. La loro memoria, tuttavia, molto precisa nell'indicare il luogo, i nomi dei testimoni presenti alla concessione fatta a Vinciguerra, nel descrivere l'*incipit* e l'*explicit* e il sigillo o nel riferire quali erano gli elementi formali e materiali necessari a garantire l'autenticità del documento, non è tanto forte da permettere loro di identificare con sicurezza l'imperatore. Le ragioni dell'impossibilità di produrre materialmente in giudizio i privilegi vengono spiegate da Lionesio: essi erano andati perduti in occasione della recente conquista di Vicenza, presso il cui vescovo Guido Tempesta li aveva depositati appena sei mesi prima della caduta della città. Lo stesso teste aveva ricevuto da Guido l'incarico di recuperarli, senza tuttavia riuscirci⁸⁷. L'autenticità di questi diplomi fu subito messa in dubbio dai sindaci del comune; né vi credettero gli storici successivi⁸⁸.

⁸² I testi danno informazioni riguardanti la loro età (il notaio Odorico da Vazzola dice di essere nato l'8 aprile 1268; doc. 203), la provenienza, la professione, la residenza, la loro vita di relazione, gli uffici ricoperti negli uffici e nei consigli cittadini, la loro ricchezza.

⁸³ Si vedano G. Biscaro, *I patti della riconciliazione di Alberico da Romano col fratello Ezzelino (3 aprile 1257)*, in « Archivio Veneto », s. v, ix (1931), pp. 59-85; D. Rando, *La classe dirigente trevisana durante la dominazione di Alberico da Romano (1239-1259)*, in *Religione e politica nella Marca*, pp. 103-134.

⁸⁴ Il *preco* Bressano, che dice di avere 80 anni (ed è nato quindi all'incirca nel 1235), ricorda che « vidit Ecelinum de Romano vulnerari de quodam pilloto in gamba super pontem fluminis Adde » (doc. 169).

⁸⁵ Gilberto del Cadore « predicta (. . .) non vidit nisi postquam dominus Gerardus de Camino fuit factus capitaneus civitatis » (doc. 179); così anche Giampaolo *beccarius*, Almerico *casearius* e, in parte, Marco *caldrarius* (docc. 183, 186, 187).

⁸⁶ Interessante l'episodio riferito dal chirurgo Rustigello da Ferrara. Artico Tempesta si era lamentato con Gherardo all'inizio del suo dominio per la proibizione di riscuotere le mude dicendo: « Domine, vos vultis michi accipere iurisdictionem meam » (doc. 176).

⁸⁷ Il diretto coinvolgimento e la giovane età di Lionesio non lasciano dubbi di quale Guido Avvocato si tratti (il padre, cioè, di Artico, Guecellone e Ziliolo); l'episodio riferito riguarda la caduta di Vicenza del 1311, conquistata dalle truppe imperiali e scaligere: si veda G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in *Storia di Vicenza*, II, *L'età medievale*, a cura di G. Cracco, Vicenza 1988, pp. 135-137.

⁸⁸ Girolamo Biscaro ritiene che i privilegi imperiali ricordati dai testimoni nel *Processo Avogari* siano senza ombra di dubbio dei falsi (parla di « falsificazione totale o parziale di un asserto diploma di Enrico imperatore », di « un cumulo di menzogne e di falsi »); riferendosi poi alla testimonianza di Uberto da Noale, ritiene che il notaio abbia

I capitoli sui quali sono chiamati a deporre i testi a favore del comune (37, rispetto ai 23 testimoni prodotti dai Tempesta; docc. 191-227)⁸⁹ sono più complessi e meglio articolati. Vi si afferma che il comune possedeva da oltre 70 anni il diritto di riscuotere le mude alle porte della città e di affittarle « tamquam rem et ius pertinens et spectans dicto comuni », che i mercanti pagavano il dazio al comune o a chi aveva ricevuto l'incarico dai rettori. Se Artico Avvocato, suo figlio Guido ed infine Artico, Guecellone e Ziliolo avevano riscosso qualcuna delle mude, lo avevano fatto *iniuste ac indebite* e soltanto dopo l'inizio della signoria caminese. Le prime cinque testimonianze sono di altrettanti *beccarii* da Venezia. Le loro deposizioni sono importanti per conoscere le cause scatenanti del processo, alle quali si è fatto riferimento nelle pagine precedenti: a spingere il doge a intervenire contro Treviso non erano state solo le proteste dei singoli *beccarii* danneggiati; le stesse « ars et scola beccariorum de Veneciis conquesti fuerunt de hoc domino duci » (doc. 195). Se Marino Dotto (che significativamente afferma che i suoi antenati erano stati *beccarii* a Venezia da 200 anni: un singolare parallelismo, se di riscuoterli dai podestà o non una contrapposizione, con i 200 anni del presunto diploma concesso ai Tempesta) dice che le *novitates* erano iniziate soltanto nel mese di ottobre, tre altri suoi colleghi fanno invece risalire la riscossione delle insolite mude da parte degli Avvocati « a tempore quo civitas Veneciarum fuit excommunicata et interdicta per ecclesiam Romanam », come conseguenza della guerra di Ferrara, cioè dal 1309.

Tra coloro che sostengono con forza i diritti del comune c'è il notaio Benvenuto da Castagné: egli afferma che gli Avvocati avevano ricevuto da Gherardo da Camino la *gratia* di riscuotere la muda alla porta dei Santi Quaranta, ma « credit eos nullum ius habere in dicta muda nec in iure percipiendi eam » (doc. 198). Prima della signoria - e con lui diversi altri testi lo affermano con sicurezza - gli Avvocati non avevano alcun diritto sulle mude della città. Era il comune ad affittarle⁹⁰. Gabriele Roncinelli afferma di aver conosciuto personalmente Guido Avvocato, figlio di Guercio, « qui vere erat Advocatus (. . .), quem nunquam vidit nec audivit quod exigerit vel exigi fecerit aliquid pro aliqua muda »; l'inizio della riscossione era avvenuto per opera di Guido figlio di Artico senza che i cittadini potessero opporvisi « timore domini dicti domini Gerardi, quia dominus Guido erat multum amicus dicti domini Gerardi » (doc. 204). Gabriele Roncinelli introduce, forse inconsapevolmente, un elemento nuovo, che sarà utilizzato nella terza fase del processo: sottolineando la profonda diversità di comportamento tra Guido di Guercio ed il cugino Artico di Guido, egli fa sorgere il problema della possibile illegittimità nel passaggio della titolarità dell'ufficio dell'avvocazia alla famiglia degli attuali Avvocati (doc. 204). Il notaio Montorio da Villanova, che era stato *procurator* della muda per conto del comune, ricorda la *maxima querella* dei cittadini trevigiani quando Artico aveva ottenuto da Gherardo il diritto sulla muda, ma non è in grado di dire se il capitano generale poteva concederglielo *de iure* (doc. 219). Il notaio Bartolomeo Letti giustifica la protesta dei cittadini perché con la concessione fatta ad Artico « accipiebatur iurisdictio comunis Tervisii » (doc. 220)⁹¹. A conferma della tesi favorevole al comune alcuni testimoni ricordano esplicitamente l'atto di vendita delle mude fatta nel 1218 dal vescovo Tiso (docc. 202, 208, 212, 219, 220, 226). In alcune deposizioni, tuttavia, si notano alcune reticenze e

erroneamente letto nel falso diploma la parola 'Vinciguerra' anziché 'Montaverra' Tempesta, fratello di Bertaldo Malsperone, *Advocatus* del vescovo di Treviso nei primi decenni del secolo XII (Biscaro, *Le temporalità* pp. 22-24).

⁸⁹ Non tutti i testimoni invitati a deporre a favore del comune si presentano: mancano Giovanni Longo, Pietro da Padernello, Benvenuto de Monclino e, soprattutto, Avanzo da Stigliano: suo nonno, Aldevrandino *de Soprovo*, nel 1218 fu uno dei 4 procuratori che acquistarono da Tiso per conto del comune le mude (doc. 25); nel 1220 egli comperò per 6900 lire il castello e le terre di Stigliano da Guido Tempesta pochi giorni dopo che il vescovo Tiso aveva venduto gli stessi beni, appartenenti al patrimonio dell'episcopato trevigiano, al suo Avvocato (G. Cagnin, *La controversa donazione di Avanzo de Soprovo ai Cavalieri Teutonici del castello di Stigliano (Acri, 15 dicembre 1282)*, in *Acri 1291. La fine della presenza degli ordini militari in Terra Santa e i nuovi orientamenti nel XIV secolo*, a cura di F. Tommasi, Perugia 1996, pp. 99-119).

⁹⁰ Appare evidente l'interesse delle deposizioni dei testimoni (diversi dei quali erano stati *mudarii* avevano concorso per ricevere in appalto le mude o erano mercanti) per la conoscenza delle modalità concrete con cui la muda veniva affittata e riscossa.

⁹¹ Il fabbro Giovanni giustifica l'impossibilità dei cittadini di manifestare apertamente il proprio dissenso contro gli Avvocati « propter potentiam eorum quam habebant sub umbra dicti domini Gerardi » (doc. 221).

affermazioni parzialmente favorevoli agli Avvocati⁹².

La conclusione del processo, dopo l'audizione dell'ultima serie di testimoni e la presentazione delle eventuali osservazioni ed *oppositiones* delle parti, poteva sembrare imminente. In realtà non era così. Il percorso processuale si era andato via via sviluppando ed allargando ben oltre l'orizzonte che all'inizio della controversia gli stessi protagonisti si erano proposti. L'*inquisitio* sui *datia nova et insolita*, apparentemente delimitata e circoscritta entro precisi confini, aveva finito per provocare una riflessione storico-giuridica molto più profonda sui diritti fiscali rivendicati dalle parti in causa e sulla loro legittimazione. Per i sindaci del comune, una volta affermati con forza i diritti dello stato in materia fiscale, era diventato necessario stabilire con certezza l'inizio della riscossione delle mude da parte dei Tempesta e individuare l'autorità che aveva loro concesso tale prerogativa, cioè Gherardo da Camino, capitano generale della città e del distretto. Nel momento successivo - siamo ormai alla terza fase - si doveva dimostrare l'*arbitrium* che era all'origine di una concessione fatta da un tiranno che non rispettava il diritto e gli statuti: era così possibile dimostrare l'illegittimità dei diritti rivendicati dagli Avvocati.

All'inizio del mese di agosto i giudici Pirolino Costantini e Regempreto da Breda, nuovi avvocati del comune per il trimestre agosto-ottobre 1315, considerando che « se <esse> insufficientes non ignorent propter magnas et arduas questiones » in cui il comune era coinvolto, chiedono che vengano loro affiancati come *iudices coadiuncti* Arpolino da Mantova e Tebaldo da Rover, i due avvocati il cui mandato era appena scaduto, perché giudicati *sufficientes* a causa della loro conoscenza della materia. Il 4 agosto la proposta è accolta dal consiglio dei Trecento: un chiaro segnale della volontà di accelerare i tempi per affrettare la conclusione della causa⁹³. Il 18 agosto Giacomino di Bibiano e Simone Popolo, nuovi sindaci del comune, presentano alcune *exceptiones* in cui non si limitano a criticare la contraddittorietà delle deposizioni dei testimoni della parte avversa e l'inconsistenza probatoria delle notizie date sulla presunta esistenza di diplomi imperiali, ma affermano che, anche nel caso in cui questi fossero davvero esistiti, il loro valore era ugualmente nullo a causa dei diritti concessi alle città della lega dall'imperatore Federico I con la pace di Costanza, « que iura, probationes et privilegia et pacem Constancie inducunt in probationem comunis Tarvisii et contra predictos Advocatos ». Pertanto essi chiedono contro gli Avvocati un provvedimento che impedisca loro di riscuotere mude e pedaggi e accusano nuovamente i giudici di negligenza per non aver ancora pronunciato la sentenza di condanna « tam ex forma statuti quam iuris » (doc. 230.1). Nei giorni successivi vengono presentate dalle parti le rispettive *positiones*, *replicationes*, *exceptiones*, *protestationes*. Il procuratore degli Avvocati, da parte sua, chiede l'assoluzione per i propri assistiti (doc. 241) ed il 3 settembre presenta *unum sachetum* contenente altri *instrumenta* degli Avvocati (doc. 259). Le risposte discordanti date dalle parti sulle *positiones* dell'avversario portano alla definizione di nuovi *capitula* su cui far giurare e deporre i testimoni, con la cancellazione dei capitoli sui quali le parti concordavano⁹⁴.

L'esame delle *positiones et responsiones* (docc. 230.2, 232.2, 233.3, 235.1, 236.1, 239.1, 250, 254) e dei *capitula* (docc. 240 e 285) mette in evidenza come in questa fase del dibattimento non ci sia più alcun riferimento diretto alla materia specifica del processo, cioè all'esazione delle mude. Da

⁹² Il prestatore Detemario, ad esempio, dice che prima dell'inizio della signoria Caminese si riscuoteva una muda di due denari per soma a favore degli Avvocati (doc. 200; si veda anche il doc. 214).

⁹³ BCapTv, scat. 14, *Reformationes* 1315, c. 77v (1 agosto) e 78rv. Legato direttamente alla storia del processo e dei rapporti con Venezia sembra un altro provvedimento di modifica del regolamento di nomina dei giudici: il 29 agosto la curia del podestà accetta la rinuncia di Alberto Rinaldi e Guarnerio Falco all'ufficio di giudici per 6 mesi nelle controversie tra Treviso e Venezia perché non potevano essere costretti a farlo, ma delibera che da quel giorno in avanti i nuovi eletti, dal momento che avevano concorso liberamente all'ufficio, non avrebbero più potuto rifiutare l'incarico (*Ibid.*, c. 88 r). Il giorno successivo Alberto Rinaldi, avendo rinunciato all'incarico di *iudex delegatus* del podestà *super iustificatione* degli interrogatori dei testimoni a favore degli Avvocati, viene sostituito dal giudice Simone Bellagrandia (docc. 248-249).

⁹⁴ Per *positiones* si intendono le affermazioni formulate in modo semplice, chiaro e netto a sostegno della propria tesi e confermate con un giuramento da una o da ambedue le parti e sulle quali la controparte doveva rispondere. Questa prassi permetteva di semplificare gli interrogatori dei testimoni, perché consentiva di prendere in esame solo i punti sui quali c'era effettivo disaccordo, con una accelerazione quindi dei tempi del processo. Su questo problema si veda A. Giuliani, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1961, pp. 170-171; per l'adozione di tale prassi a Treviso si veda *I documenti del Processo di Oderzo del 1285*, a cura di D. Canzian, Padova 1995, pp. xx.

parte del comune si insiste nel voler dimostrare che l'affermazione della signoria caminese era avvenuta con una improvvisa *mutatio status* del libero comune, retto nel 1283 dal podestà Duca Gambaceri da Rimini, e la conseguente espulsione della *pars* avversa. Con il riferimento a Duca Gambaceri si vuole, forse, gettare un'ombra di illegalità sulle origini della signoria caminese: in quell'occasione il podestà, legittimamente eletto, fu espulso (lo affermano esplicitamente alcuni testimoni al *Processo di Oderzo* del 1285) e sostituito da Artuico di Castello, nominato direttamente da Gherardo senza seguire le procedure previste dagli statuti⁹⁵. Proclamato capitano generale nel pubblico arengo, Gherardo aveva retto la città come tiranno (1283-1306); dopo di lui la stessa cosa avevano fatto i figli Rizzardo (1306-1312) e Guecellone (1312). Nelle loro risposte alle *positiones* del comune Artico e Guecellone Tempesta sono molto abili nel capovolgere l'impostazione dell'avversario: di Gherardo e Rizzardo (di Guecellone non si parla più nella redazione definitiva dei capitoli; doc. 239.1) dicono che non erano *capitanei civitatis*, ma *rectores*, e che ciascuno di loro aveva governato la città non come tiranno, ma « tamquam rector cum suo consilio et hominum dicte civitatis »; sulla condanna all'esilio degli avversari affermano che « certi fuerunt expulsi, set non pars ». È dunque chiaro il loro tentativo di dare piena legittimità al governo di Gherardo da Camino. A sua volta Giacomino de Bibiano, sindaco del comune, nella risposte alle *positiones* degli Avvocati cerca di mettere in dubbio la legittimità del loro stesso titolo di Avvocati a causa di alcuni problemi di natura dinastica manifestatisi al momento della morte di Guido di Guercio e del passaggio della titolarità dell'avvocazia al cugino Artico (doc. 254).

Le deposizioni dei testimoni sono rese tra l'1 e l'11 settembre. Quelli prodotti dal comune sono 10, alcuni dei quali vengono interrogati per la prima volta in questa occasione (Pietro e Giacomo Arpo, Tolberto da Camino, il conte Rambaldo, Rolandino Francia). È da queste deposizioni che si vengono a conoscere le modalità dell'affermazione della signoria caminese e della sopraffazione della *pars alba* (« de Camino et Ecclesie ») sulla *pars rubea* (« de Romano et de Castellis », « pars gibillina pessima et malla »)⁹⁶. I testimoni riportano esperienze dirette e personali, riferiscono con precisione episodi e circostanze temporali perché ne erano stati essi stessi attori e protagonisti ed avevano contribuito a dare legittimazione al governo del capitano generale. Grazie alla loro preparazione giuridica (sono quasi tutti giudici o notai) sono in grado di disquisire sulla natura e sull'essenza del concetto di signoria e di tirannide (« quid scit et quid dicatur esse capitaneus », « quid dicatur tyranus et quando dicatur quis regere tamquam tyranus ») e quindi di dare una valutazione del governo di Gherardo e di Rizzardo: essi erano stati tiranni per aver agito contro il diritto, in dispregio di quegli statuti che lo stesso signore della città aveva imposto (« et hec omnia statuta intelligantur plus et minus ad voluntatem domini Gerardi »), amministrando la giustizia *ad suam voluntatem*, annullando le sentenze emesse dai giudici, (« ipsam <civitatem> rexit sicut homo qui poterat facere id quod volebat et al te et basse »), ponendo « potestates in ipsa civitate, faciendo elligere eos qui sibi placebant », esautorando il consiglio dei Trecento, facendo intervenire alle assemblee persone non autorizzate (« vocatis rusticis et forensibus et aliis qui non erant de ipso consilio »), imponendo collette, distruggendo infine i beni del comune nonostante fosse proibito dalle poste statutarie⁹⁷. L'adesione di Artico Tempesta al partito di Gherardo è

⁹⁵ « (. . .) usque ad tempus quo Duchas de Gambacera, olim potestas Tarvisii, fuit expulsus de potestaria civitatis Tarvisii et fuit expulsa alia pars et illi de Castellis cum suis factoribus » (*I documenti del Processo di Oderzo del 1285* pp. 38, 39, ecc.); Picotti, *I Caminesi*, p. 94.

⁹⁶ Per un'analisi più approfondita di questa parte si rinvia al saggio di Diego Quaglioni, in questo volume.

⁹⁷ Grazie alla legittimazione ricevuta nella pubblica assemblea ed agli amplissimi poteri concessi al capitano in deroga a leggi e statuti, gli atti da lui compiuti potevano essere considerati tirannici, ma non illegali: su questo interpretazione si veda F. Ercole, *Comuni e signori nel Veneto (Scaligeri, Caminesi, Cararesi). Saggio storico giuridico*, in *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929², pp. 103-109. Sulle due accuse rivolte a Rizzardo di avere agito contro la giustizia ed in deroga agli statuti restano tracce documentarie; basti qui citare un quaderno del notaio Desiderato di Franchino, in cui è registrata la cancellazione di una quindicina di condanne fatta nei mesi di luglio-settembre 1303 da Rizzardo « ex vigore sui arbitrii generalis et ex baylia » concessagli dal padre Gherardo e dal comune (ASTv, *Notarile I*, b. 1); si veda inoltre l'autorizzazione concessa con la medesima motivazione (cui viene aggiunta la *racio sue capitaneerie*) da Rizzardo l'11 giugno 1305 a Gumberto da Mestre a vendere anche a forestieri due sedimi con una chiusura nel porto di Mestre: « Et hec omnia et singula suprascripta et infradicta fiant et possint fieri non obstantibus aliquibus statutis seu ordinamentis et reformationibus comunis Tarvisii in contrarium loquentibus factis atque fiendis. Que omnia et singula ordinamenta et reformationes

comprovata dalle testimonianze del notaio Montorio da Villanova (il quale aveva scritto e pubblicato l'*instrumentum* di proclamazione a signore di Gherardo «in pleno et generali consilio et arrego (. . .), quod instrumentum autentice scripsit in volumine statutorum comunis Tarvisii»), di Pietro Arpo e Matteo da Castagnè, secondo i quali Artico era presente quando Gherardo fu fatto capitano generale e quando la *pars rubea* fu espulsa (docc. 277, 274, 275).

I testimoni chiamati a deporre dagli Avvocati sono 15, alcuni dei quali in precedenza avevano deposto a favore del comune (Pietro Arpo, Uguccione da Pagnano, Giacomo Bonomo, Filippo Grassi, Viviano da Padernello, Bartolino Baldacchini, Dolcecara Nicoletto, Artico della Rosa). Artico e Guecellone dicono di voler comunque servirsi delle precedenti deposizioni dei testi a loro favore, ad eccezione di 4 (dei quali fanno i nomi) per le affermazioni contro i loro capitoli, soprattutto nella parte riguardante il periodo precedente la dominazione caminese (doc. 233.2). Dall'esame dei capitoli degli Avvocati emerge con chiarezza una doppia preoccupazione. Innanzitutto essi vogliono dimostrare che, come figli legittimi ed eredi di Guido, figlio di Artico di Guido, essi sono gli « ultimi et soli de stirpe et progenie dominorum de Tempestis et tamquam proximiores » ne hanno ereditato i beni ed i diritti: cercano, cioè, di affermare quella legittimazione dinastica messa in dubbio dal sindaco del comune. In secondo luogo essi sostengono che Gherardo e Rizzardo da Camino *rexerunt* (e non *dominati fuerunt*) la città, facendo amministrare la giustizia dai podestà, dai giudici e dagli ufficiali del comune nel rispetto delle leggi e del diritto. L'impostazione data ai capitoli sembra avvalorare l'ipotesi che, sia pure non in modo esplicito, gli Avvocati abbiano finito per accettare la tesi della parte avversa, cioè che essi avevano iniziato a riscuotere le mude per una concessione graziosa dei Caminesi. Per loro, a questo punto, era necessario sostenere la piena legittimità di quella signoria e la legalità dei suoi atti di governo. Su questo secondo punto la posizione dei Tempesta risulta, però, chiaramente perdente perché tutte le deposizioni sono contrarie alla loro tesi; e ciò avviene nonostante alcuni testimoni affermino di essere loro *amici* o *domestici* o parenti (come il giudice Guido dei Montecchi, loro *consanguineus germanus*, i cui antenati « fuerunt cives Tarvisini iam sunt trecentum anni elapsi et plus »; doc. 288).

Molto interessanti per la ricostruzione della genealogia della famiglia Tempesta sono le informazioni riguardanti gli antenati degli attuali Avvocati, contenute nelle deposizioni di Guido dei Montecchi, Reneguardo da Margnano, Giacomo Bonomo, Bartolino Baldacchini, Tagliamento da Scorzè, Dolcecara di Nicoletto e Artico della Rosa (docc. 288, 290, 293, 298, 299, 300, 302; si veda la Tavola genealogica della famiglia Tempesta)⁹⁸. In particolare, la deposizione del notaio Tagliamento da Scorzè riveste un certo interesse perché contiene alcune indicazioni utili per avanzare una precisa ipotesi su come e quando in passato c'era forse stato un abuso da parte di Artico Tempesta, nonno degli attuali Avvocati, nell'appropriazione di diritti fiscali⁹⁹; ipotesi che sembra trovare una giustificazione nella documentazione a partire dalla restaurazione del comune nel 1259 e nei decenni successivi¹⁰⁰.

comunis Tarvisii in hac parte incontraria modo aliquo loquentia nullatenus observentur, set sint nullius valoris » (ASVe, *San Salvatore*, b. 12, tomo xx). Altre testimonianze dell'*arbitrium* con cui Rizzardo agiva si possono trovare nel processo per il dazio della mompostura di Conegliano (in questo stesso volume, docc. 19 e 21), una delle quali resa dal notaio Pietro Valle, prodotto come teste a favore del comune.

⁹⁸ L'analisi delle testimonianze permette di ricostruire parzialmente una tavola genealogica della famiglia Tempesta e di chiarire il momento del passaggio della titolarità dell'ufficio dell'avvocazia dell'episcopato nella persona di Artico Tempesta, figlio di Guido di Guglielmino e nonno di Artico, Guecellone e Ziliolo, attuali Avvocati.

⁹⁹ Alla morte del vescovo Alberto, avvenuta nel 1275, Tagliamento - il cui ricordo risale a 40 anni prima, cioè al 1275 - si era insediato nel palazzo del vescovo rimanendovi fino all'elezione di Proesavio Novello. Assieme a Grandonio di Giovanni Alacre aveva provveduto per qualche tempo alla riscossione della *muda magna* nome di Artico Tempesta, « et hoc ideo quia comune Tervisii cessavit dare dicto episcopatu viginti libras denariorum parvorum », come invece era tenuto a fare. Egli aveva poi consegnato i denari riscossi ad Artico « tanquam Advocatus dicti episcopatus et tanquam fructus et redditus ipsius episcopatus ». Il comune aveva poi riacquisito i diritti sulla *muda magna* con il pagamento delle somme dovute al nuovo vescovo. Tagliamento è l'unico teste al quale, in deroga al contenuto dei capitoli, è data la possibilità di riferire sulle mude riscosse dagli Avvocati.

¹⁰⁰ Nel 1259 il vescovo Alberto, a nome del vescovado, ed il podestà Marco Badoer, per il comune di Treviso, chiamarono a deporre alcuni testimoni « ad veritatem inquirendam super facto mude rameriorum (. . .) et de aliis mudis » per definire le rispettive *rationes*: dalle risposte date sembra che i proventi dei dazi su alcune merci fossero equamente divisi tra comune ed episcopato, al quale invece spettava per intero la muda di Mestre (ACVTv, *Codice AC*

Tra l'11 ed il 30 settembre il dibattito processuale continua - salvo una breve sospensione per la malattia, la morte ed i funerali di Biaquino da Camino, zio dei fratelli Tempesta (docc. 269-271) - con una serie di atti e di richieste formulate sia dai giudici che dalle parti: una nuova *pronunciatio testium pro apertis*, l'assegnazione dei termini *ad habendum copiam*, la presentazione da parte del comune di nuovi documenti (il *Liber a corio nigro*, statuti *vetera et antiqua* ed altri *instrumenta*; doc. 262) e di una *protestatio* con la quale si chiedeva nuovamente la produzione del privilegio dei Tempesta per verificarne l'autenticità attraverso un attento esame (doc. 264.1). Nella loro replica il 19 settembre gli Avvocati affermano di non essere in grado di presentare il documento perduto e neppure la copia e respingono gli *instrumenta* presentati dalla parte avversa nelle parti in cui sono contrari ai loro diritti « cum non sint publica nec autentica, set exemplaria et privata » (doc. 267). I sindaci del comune rispondono chiedendo ai giudici di giungere ad una definizione della causa, « ut aliquis sit finis liti » (doc. 268). Il 30 settembre, dopo un ultimo e forse inutile tentativo fatto lo stesso giorno da Pietro Valle di presentare altri documenti, tutti e quattro i giudici, convocate le parti ed accertata la loro volontà di non voler produrre ulteriori prove ed argomentazioni a loro difesa, dichiararono chiusa la parte dibattimentale. La conclusione del processo era dunque prossima (doc. 273.1).

I giudici del podestà non ebbero né il modo né il tempo di predisporre una bozza di sentenza da sottoporre all'esame dei consigli cittadini, cui spettava l'approvazione definitiva. Il 14 ottobre il podestà Manno della Branca convocò la sua curia e chiese consiglio su una *requisitio* fatta *per plures sapientes et bonos homines* della città di eleggere una commissione di 12 *sapientes* con il compito di deliberare, assieme alla stessa curia, e di trovare una soluzione alla controversia « non per sententiam, set per concordium et amicabiliter »; il *concordium* doveva poi essere sottoposto all'approvazione del consiglio dei Trecento e del comune. Gli stessi Avvocati si erano detti pienamente disponibili a questo tipo di soluzione; ma non mancarono di sottolineare - ancora una volta - i loro diritti (« licet crederent habere ius »; doc. 304). Da questo momento la gestione della parte finale del processo non è più di competenza dei giudici, ma degli organi di governo. Per questo motivo le discussioni e le deliberazioni si trovano trascritte anche nel registro delle *Reformationes* del 1315¹⁰¹.

Non è possibile indicare con precisione i motivi che convinsero le parti a individuare questo tipo di soluzione alla controversia. Non si sa chi siano i *sapientes* ed i *boni homines* che avevano suggerito la proposta al podestà. La genericità dell'espressione, tuttavia, lascia intravedere l'intervento di importanti esponenti del governo e di influenti personalità della città che preferivano un compromesso ad una soluzione che, se favorevole in modo troppo netto ad una sola delle parti, avrebbe potuto essere in futuro causa di nuove liti. Non va dimenticato che le clientele dei Tempesta avevano ancora un forte peso nella vita cittadina. Ma c'erano anche motivi di opportunità politica che consigliavano di procedere con cautela: se è vero che il comune non

c. 14r; si veda Biscaro, *Le temporalità*, p. 71). Nel 1264 il vescovo, per far fronte ai debiti, autorizzò l'affitto per tre anni al comune di Treviso di « totum quadragesimum portus Tervisini cum muta civitatis et quadragesimum ac mutam Plavis et mutam curie de Mestre » e l'anno successivo consegnò un *rodulus* con la descrizione minuziosa delle mude (ACVTv, *Codice AC*, c. 11 rv; la muda fu poi affittata per due anni per complessive 30 lire di grossi. Sul contenuto del *rodulus* si veda *supra* nota 69). Nel rinnovo della locazione per due anni del 12 novembre 1265 si accenna in modo generico ai diritti dell'Avvocato (« et hoc salvo omni iure domini Guidonis Advocati episcopatus »): una precisazione che non compare nelle locazioni successive e che non permette di definire la natura di questo diritto. (*Ibid.*, c. 11 v-12r; le altre locazioni del vescovo Alberto alle cc. 12r, 1267 dicembre 20, e 13rv 1268 dicembre 20). Il successivo riferimento all'affitto delle mude e del quarantesimo è del 1279: il 17 novembre il nuovo vescovo Proesavio Novello rilascia quietanza di 113 lire e 14 soldi e mezzo di grossi a Grandonio di Giovanni Alacre, sindaco del comune, come parte della soluzione di 140 lire di grossi che il comune doveva all'episcopato per i precedenti 7 anni « pro muda et quarantesimo » della città e del distretto (BCTv, *ms.* 661/2, c. 115v; la parte residua di 16 lire e 5 soldi di grossi fu consegnata il 9 maggio 1280: *Ibid.*, c. 116 r; altre quietanze di pagamento in *Ibid.*, c. 115v, 1280 maggio 7, e ACVTv, *Codice AC*, c. 13v, 1281 febbraio 11). È probabile pertanto che Artico Tempesta abbia approfittato della lunga vacanza dell'episcopato (Proesavio fu eletto solo nel 1279) per impadronirsi di alcuni diritti di muda tornati nella piena disponibilità dell'episcopato a causa dell'insolvenza del comune, per considerarli poi come spettanti di diritto al titolare dell'ufficio dell'avvocazia. È significativo che dell'insieme di questi documenti, trascritti nel *Codice AC*, sia stata fatta una copia durante la signoria caminese per ordine del giudice vicario del conte Rambaldo, podestà di Treviso (1309-1310), come è attestato in calce a ciascuno di essi.

¹⁰¹ BCAPtv, scat. 15, *Reformationes* 1315, cc. 111v sgg.

potrebbe rinunciare per principio ad una diminuzione della sua piena sovranità, era tuttavia necessario conservare la massima coesione tra le forze cittadine in un momento di pericolo per la sicurezza dello stato rimuovendo ogni pretesto di divisione. Una sentenza di condanna dei Tempesta avrebbe non solo generato tensione, ma pregiudicato gravemente la momentanea ed ancora fragile unità del ceto magnatizio, provocando forse la pericolosa rinascita di *partes* e mettendo in serio pericolo la stessa sopravvivenza del comune minacciata da forze esterne. La memoria delle precedenti esperienze di tipo signorile era ancora troppo forte e lo sforzo fatto per riorganizzare la vita politica ed amministrativa del nuovo comune troppo recente per indulgere a scelte che potevano rivelarsi pericolose. Una soluzione di comodo, pertanto, andava bene a tutti perché avrebbe permesso a ciascuna delle parti di uscire con dignità. Data l'importanza della materia, la gestione del *concordium* non poteva essere affidata a degli arbitri, ma agli stessi consigli cittadini, dove erano presenti fautori del comune e dei Tempesta. La legalità dell'accordo sarebbe stata garantita dal rispetto delle procedure previste dagli statuti per l'approvazione delle *reformationes*.

La *requisitio* fatta al podestà viene discussa dal consiglio dei Quaranta e, il 15 ottobre, da quello dei Trecento, che delibera di affidare la gestione delle trattative ad una commissione presieduta dal podestà, dal suo vicario e formata da 8 *sapientes* estratti a sorte (4 del grado maggiore e 4 popolari), 4 *providi et discreti viri* e 2 *iudices rationum* nominati dalla curia del podestà, da 2 *supragastaldiones* e da Zambono Matarelli, un professore di diritto chiamato nel 1314 per insegnare a Treviso per tre anni¹⁰². Le persone elette dalla curia del podestà conoscevano molto bene la materia, per esservi state direttamente coinvolte come procuratori del comune (è il caso di Pasio da Fontane) o testimoni (doc. 308). Il 29 ottobre il consiglio dei Trecento discute la *provisio* predisposta dalla commissione: in essa si chiede agli Avvocati di rinunciare alle proprie posizioni e di cedere al comune ogni loro diritto su mude, telonei, regalie, gabelle, pedaggi e ogni altro dazio riscosso alle porte della città e nel distretto, in qualsiasi modo venisse chiamato, qualsiasi fosse l'autorità che l'aveva concesso (imperatore, re o principe) e quei diritti acquisiti per consuetudine o derivanti dall'esercizio dell'ufficio dell'avvocazia a servizio del vescovo o del comune o « ex iure feudi (. . .) sive ex iure illorum de Tempestis » o a qualsiasi altro titolo: una formula molto ampia che non lasciava spazio a possibili future rivendicazioni. A compenso di questa benevola rinuncia e perché i Tempesta continuassero ad essere « boni et perfecti amatores et filii », il comune avrebbe loro dato 6000 lire: una somma abbastanza modesta. Con una successiva *provisio* fu deciso di utilizzare per il pagamento gli introiti del dazio di Mestre, non prima, però, di aver restituito con i proventi dello stesso dazio (stimato nel 1313 attorno alle 4800 lire) a Serravalle da Camino il mutuo da lui fatto al comune¹⁰³. La due *provisiones* furono approvate con una maggioranza semplice (« solum maior pars »), non qualificata: rispettivamente 173 e 167 i voti a favore, 88 e 95 quelli contrari (doc. 309). È impossibile dire quale posizione esprimessero i consiglieri fautori di una opposizione così forte, se cioè fossero simpatizzanti dei Tempesta o promotori di una linea più dura da parte del comune. La validità giuridica di una riforma approvata con una maggioranza così debole avrebbe potuto essere invalidata. Il podestà provvide pertanto a cautelarsi chiedendo su essa un parere al collegio dei giudici, che il 31 ottobre dette una risposta favorevole (doc. 312): un pronunciamento, questo, che fece scuola anche qualche secolo dopo¹⁰⁴. Il consiglio

¹⁰² Marchesan, *Treviso medievale*, ii, pp. 241-247 e 438-439.

¹⁰³ Nel 1314 Serravalle aveva prestato 6000 lire al comune come segno di gratitudine per essere stato riamesso in città (Verci, *Storia della Marca vi*, doc. dcxliii). Secondo il Picotti, *La signoria caminese* p. 7, n. 2, (ma la sua interpretazione non è corretta) il comune di Treviso, oltre alle 6000 lire, avrebbe ceduto ai Tempesta anche i diritti sul dazio del pane e del vino di Mestre.

¹⁰⁴ BCTv, ms. 957/5, *Aggiunta al tomo V*, pp. 1-2, 1315 ottobre 31: « Consulta del Collegio de' Giudici se dovess'esser valida una risoluzione del consiglio de' 300 intorno a differenze correnti tra il comune e gli Avogari. Tratta a c. 24 d'un Processo del Collegio de' Nobili segnato B. 2º, 1563, Parte de' Dottori del Grado Minore etc., nel fascio segnato 'Processi varii tutti concernenti vertenze' etc. ». Segue la trascrizione della deliberazione del collegio dei giudici, con la seguente annotazione finale: « Antonius Sovernicus notarius publicus Tarvisinus et vicecancellarius Communis suprascriptum exemplum ex libro antiquo diversorum instrumentorum et aliorum actorum communis Tarvisii membranis confecto et tabulis cooperto signato T in cancellaria comunis existente, folio 193 a tergo fideliter descripsit et in fidem subscripsit die 19 iunii 1563 ». Il passo corrisponde a BCTv, ms. 1091, p. 193, deliberazione a metà foglio «

dei Trecento poté quindi procedere alla nomina di un sindaco *specialis* per l'accettazione della riformazione a nome del comune. Fu eletto il notaio Giovanni da Monigo, che immediatamente l'approvò, sia pure in assenza della parte avversa; ma, sempre il 31 ottobre, dovette ripetere l'atto in presenza dei Tempesta, i quali subito dopo fecero a loro volta l'atto di accettazione, sottoscritto per loro volontà, oltre che dal notaio del podestà, anche da Tagliamento da Scorzè¹⁰⁵. Il 3 novembre la *curia* del podestà prima, i consigli dei Quaranta e dei Trecento poi, deliberarono l'elezione di 4 « sapientes utriusque iuris » - che non fossero, però, stati in precedenza avvocati delle due parti -, i quali assieme al giudice Ilario *de Bergunciis* e a Zambono Matarelli dovevano «dictare, videre et compillare omnes contractus et cartas» delle due parti e presentare successivamente al consiglio dei Trecento il contratto del *concordium*, scritto da un notaio. Il consiglio dei Trecento, inoltre, approvò definitivamente le modalità di pagamento ai Tempesta deliberate nella *provisio* del 29 ottobre¹⁰⁶.

Gli ultimi atti formali, che posero fine alla lunga lite, furono compiuti il 12 novembre: su loro richiesta, il podestà concesse agli Avvocati un curatore speciale (Guido dei Montecchi) per autorizzarli a fare l'atto di transazione e di vendita al comune di Treviso di tutti i diritti fiscali da loro goduti a qualsiasi titolo nella città e nel distretto di Treviso e a consegnare allo stesso comune, autenticati, tutti i documenti e privilegi in loro possesso, con l'impegno ad adempiere a tutte le clausole del contratto sotto pena di una penalità di 10000 lire per ogni capitolo non osservato e a rilasciare la quietanza del pagamento della somma di 6000 lire (doc. 319). Da parte sua il consiglio dei Trecento nominò due notai come sindaci del comune per l'adempimento delle ultime formalità, con compiti ben distinti: Pietro Orsato di Grandonio sindaco speciale per ricevere e sottoscrivere a nome del comune il contratto di vendita dei Tempesta, Pietro da Padernello « *sindicus ad obligandum dictum dacium <de Mestre> dictis dominis Advocatis, et si non suficient de aliis bonis comunis Tervisii* »¹⁰⁷. Nel *contractus venditionis et translationis*, fatto dai fratelli Tempesta al sindaco del comune, vengono puntigliosamente inserite quasi tutte le *reformationes* e gli atti dei consigli cittadini a partire dal 14 ottobre. Vengono, inoltre, elencati i singoli obblighi assunti dagli Avvocati, con l'esplicita ammissione di non aver ceduto o venduto ad altri i diritti che ora venivano dati al comune. Vi è compresa anche la dichiarazione di aver ricevuto la somma pattuita *in numerata pecunia*.

Il 14 novembre a nome del comune Pietro Orsato prendeva possesso materiale dei diritti di muda a 6 porte della città, mentre Baudo da Gubbio, *socius* del podestà, intimava ai custodi di non riscuotere più a nome dei Tempesta alcun pedaggio, minacciando ai contravventori la comminazione di una pena a discrezione del podestà. Con questo atto terminano ufficialmente gli *acta* del processo.

Il divieto di riscuotere i dazi era stato imposto con un *praeceptum* del podestà, ma non aveva ancora ricevuto l'approvazione dei consigli cittadini. La *curia* del podestà ed i consigli dei Quaranta e dei Trecento, pertanto, il 18 e 19 novembre approvano una riformazione che recepisce

Reformatio facta per collegium iudicum super dicta requisitione »; il riferimento è al *Codex Tarvisinus*, c. 194 v secondo l'attuale numerazione.

¹⁰⁵ La doppia sottoscrizione autografa c'è sia nel *ms.* 1091 (doc. 318) che nelle *Reformationes* del 1315, c. 122 v.

¹⁰⁶ Gli atti del 3 novembre sono inseriti nel contratto di vendita del 12 novembre (doc. 321); essi si trovano anche in BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, c. 123 rv.

¹⁰⁷ Questa riformazione del 12 novembre (che si trova in BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, c. 129 v) non fu inserita negli atti del processo, dove fu inserito, invece, l'*instrumentum* di nomina di Pietro Orsato scritto dal notaio Vendrame di Zanino di Riccardo (doc. 320). L'atto di nomina di Pietro da Padernello a sindaco del comune per garantire il pagamento di 6000 lire ai Tempesta (privo della parte conclusiva per perdita di una carta) si trova nei protocolli del medesimo notaio: vi si afferma che gli ufficiali del comune addetti alla riscossione del dazio di Mestre dovevano corrispondere in futuro tale somma « non obstante quod confessi sint eis integre solutum esse de dictis sexmillibus librarum denariorum parvorum occasione predicti contractus venditionis, transactionis, renunciationis et promissionis quam fecerunt Petro Orsato notario condam Grandonii sindaco comunis Tarvisii de mudis, tolomeis et aliis exactionibus et iuribus que in instrumento scripto manu mei notarii continentur et comprehensum sit. Quibus dominis Advocatis etiam fiant bullete de dictis sex millibus libris denariorum parvorum et ad promittendum et comune Tarvisii obligandum eisdem dominis Advocatis de eos non molestano modo predicto in dicto dacio et ipsum dacium non concedendo alicui persone donec ipsis dominis <Advocatis fuerit satisfactum>» (ASTv, *Notarile I*, b. 76, Atti 1313-1317, c. 53rv).

il contenuto del *praeceptum*, stabilisce una pena di mille lire per i trasgressori, impone l'obbligo ogni tre mesi per i podestà di « inquirere, punire et condepnare omnes contrafacientes » e dispone « quod dicta provisio et refformacio habeatur pro statuto preciso et ponatur in libro statutorum comunis Tarvisii »¹⁰⁸.

6. L'applicazione del 'concordium'

Le modalità di attuazione delle clausole relative al pagamento delle 6000 lire ai Tempesta, protratte per alcuni anni, permettono di dire che alla fine, forse, il vero vincitore della controversia sia stato il comune di Treviso. Il 29 settembre 1316 il podestà Francesco Mezzovillani, con esplicito riferimento agli atti conclusivi del processo, ordinò al notaio Asevolo Adelmario, che aveva in affitto il dazio del pane e del vino di Mestre, di dare con i proventi della riscossione la somma di 6000 lire agli Avvocati, prima che ad altre persone. Il successivo 5 ottobre il giudice vicario del podestà nominò Pietro Valle come curatore di Ziliolo Tempesta per chiedere il pagamento e rilasciare la relativa quietanza ai dazieri del pane e del vino di Mestre per la quota a lui spettante della somma pattuita¹⁰⁹. Il successivo 4 novembre fu proposto di pagare una bolletta di 10 lire di grossi al vescovo Castellano con i proventi della *muda magna* e non, come era stato deliberato, con i proventi del dazio di Mestre « cum (. . .) deputatum sit dominis Advocatis pro anno presente »¹¹⁰. Ma le difficoltà finanziarie del comune non permisero di mantenere l'impegno assunto. Il problema si ripropose nel mese di agosto 1318 in occasione della rivendicazione dei diritti che l'episcopato trevigiano e gli Avvocati avevano sul mercato di Mestre, che si teneva nella festività di san Lorenzo e sul quale il comune aveva cercato di recente di imporre il proprio diretto controllo¹¹¹. Il 10 settembre il consiglio dei Trecento fu riunito « ad videndum, examinandum, deliberandum et discernendum iura comunis Tervisii et episcopatus ac eciam minorum Artichi, Guecellonis et Çilioli (. . .) occasione et pretextu daciai, thelonii vel exactionis alicuius quocumque nomine censeantur ». L'assemblea non poté prendere alcuna decisione sulla parte della vertenza riguardante i diritti dell'episcopato e degli Avvocati sul mercato di Mestre, avendo il vescovo rifiutato sia di presentare la propria documentazione sia di riconoscere come propri giudici naturali i *sapientes* del comune. Su tutti gli altri diritti fiscali nella città e nel distretto rivendicati dai Tempesta, invece, fu rigidamente applicato il *concordium* del 12 novembre 1315: i documenti da loro presentati non avevano alcun valore, « cum omnia et singula iura sibi ex huiusmodi quomodolibet aquisita cessissent et comuni Tervisii integraliter vendidissent ». La riforma fu approvata a larghissima maggioranza (215 consiglieri a favore, 19 contrari) con la raccomandazione al podestà di difendere e mantenere « iura, possessiones et iurisdictiones comunis Tervisii »¹¹².

L'esito della votazione denota come ormai i Tempesta non potessero più contare, come nel passato, su alleanze e clientele all'interno delle assemblee cittadine. La loro stessa famiglia era politicamente divisa al proprio interno, come lo era ormai il ceto dirigente trevigiano. Si erano riformate le *partes*; le divisioni riesplosero con violenza nel mese di ottobre 1318 in occasione della nuova guerra di Cangrande I della Scala contro Treviso. Artico Tempesta, assieme a numerosi esponenti del ceto aristocratico trevigiano (tra gli altri Guecellone da Camino, Francesco da Morgano, Antonio da Rover, Guecellone da Monfumo, i da Onigo), si schierò apertamente con lo

¹⁰⁸ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1315, c. 129v-130r.

¹⁰⁹ I due atti in ASTv, *Notarile I*, b. 76, q. a. 1316-1317 e q. 1313-1317, c. 63v.

¹¹⁰ BCapTv, scat. 15, *Reformationes* 1316-1317.

¹¹¹ BCapTv, scat. 16, *Reformationes* 1318/2, cc. 29v, 30v-31r, 1318 agosto 5 e 9 (Marchesan, *Treviso Medievale*, pp. 39-40: per un errore di stampa l'anno riferito è il 1316): il comune decise di mandare per la custodia del mercato propri ufficiali, guardie e dazieri, salvi sempre i diritti dell'episcopato, ma il vescovo si oppose. Fu allora nominata una commissione per esaminare i diritti del comune, dell'episcopato e dei Tempesta. Il comune di Treviso nel corso del secolo XIV continuò a pagare annualmente al vescovo per la muda di Mestre 500 lire in due rate semestrali di 250 lire ciascuna: si veda M.E. Vanzetto, *Aspetti ecclesiastici e strategie politiche nel Trecento veneto dal 'Libro dei feudi' dell'episcopio trevigiano del 1360*, tesi di laurea, Università degli studi di Padova, facoltà di Scienze della formazione, relatore S. Bortolami, a. a. 1996-1997, pp. 84-91 e doc. 184, pp. 443-448 (cedole di pagamento 1364-1379 e 1390).

¹¹² BCapTv, scat. 16, *Reformationes* 1318/2, c. 43 rv; ed. R. Azzoni Avogadro, *Memorie del Beato Enrico morto in Trivigi l'anno MCCCXV*, i-ii, Venezia 1760, ii. pp. 160-161, n. 9 (stranamente l'erudito trevigiano non fa alcun riferimento agli atti del *Processo Avogari*).

Scaligero, al quale offrì i suoi castelli, e congiurò per permettergli la conquista della città. Il tentativo fallì ed i beni dei *proditores civitatis* furono così confiscati¹¹³. Gli altri due fratelli Tempesta - Guecellone e, sia pure con qualche titubanza, Ziliolo - rimasero invece fedeli al comune¹¹⁴. Ma l'autonomia politica del comune come libero stato stava per essere ormai definitivamente compromessa.

Il governo della città, dopo che il comune di Treviso aveva chiesto la protezione di Federico d'Asburgo, fu affidato nella primavera del 1319 al suo vicario, Enrico II, conte di Gorizia, già alleato di Cangrande¹¹⁵. Ed è durante il vicariato di Enrico II che viene compiuto l'ultimo atto formale legato al *Processo Avogari*; un atto al quale, tra gli altri, intervengono ancora una volta alcuni dei protagonisti della vecchia controversia. Il 28 luglio 1319 il podestà Tibaldo da Castelnuovo nominò il notaio Pasio da Fontane curatore di Ziliolo Tempesta per autorizzarlo a ricevere la sua quota, cioè 3000 lire, da Pietro Valle (al quale erano state nel frattempo consegnate le 6000 lire della transazione) e a rilasciarne la quietanza. Furono garanti il conte Rambaldo (Ziliolo ne sposerà la figlia Alice nel 1321) e Ugucione da Pagnano. Nell'*instrumentum* si ricorda con un rapido accenno la vendita al comune degli antichi diritti dei Tempesta. Il podestà che mette definitivamente fine all'ultimo adempimento previsto dal contratto del 12 novembre 1315 non è più espressione di quella città libera e sovrana che, sia pure in modo ambiguo ed incerto, nel mese di novembre del 1314 aveva iniziato un processo per affermare i propri diritti sovrani; ora egli rappresenta gli interessi del vicario imperiale, di una istituzione cioè che proprio nel processo, con gli espliciti riferimenti al governo tirannico di Rizzardo da Camino, anche lui vicario dell'impero, aveva conosciuto forti parole di condanna. Il successivo 3 agosto Guecellone e Ziliolo dichiarano di aver ricevuto le 6000 lire da Pietro Valle, al quale rilasciano quietanza liberatoria, obbligandosi ad una penalità di 1000 lire in caso di ulteriori loro richieste o molestie nei riguardi di Pietro. È un atto concluso tra privati, che si compie non nel pubblico palazzo, ma nella casa di abitazione degli Avvocati¹¹⁶.

Nella parte conclusiva del *Processo Avogari* non si fa alcun riferimento a quel protagonista, la repubblica di Venezia, che aveva fatto 'scoppiare' le contraddizioni e sollecitato l'avvio dell'azione giudiziaria contro i Tempesta. I rapporti in materia di commercio con Treviso continuarono ad essere molto tesi e conflittuali negli anni 1316-1318, tanto da costringere le parti a rinegoziare i patti e giungere ad un nuovo trattato commerciale nel 1318. Oggetto del contendere era, ancora una volta, l'aumento ingiusto dei dazi, l'introduzione di *novitates et gravamina*, la cui responsabilità veniva attribuita da ognuno dei contendenti alla controparte. Il 7 luglio 1318, nei momenti conclusivi di questa difficile trattativa, il doge mandò una lettera, che contiene una descrizione ed un severo giudizio sui rapporti veneto-trevigiani a partire da prima dell'inizio della dominazione caminese. In essa si rievoca l'*amor et dilectio* che contraddistingueva i rapporti tra le due città prima della sua soggezione a Gherardo da Camino, gli abusi commessi in materia fiscale durante la signoria e la speranza, rivelatasi vana, di una loro rapida cessazione al momento della riacquisizione della libertà. Il contenuto ideologico ed il lessico adoperato nella protesta veneziana sembrano fare riferimento ad alcuni temi affrontati durante il *Processo Avogari*, anche se questo

¹¹³ Il provvedimento di confisca contro i traditori in BCapTv, scat. 16, *Reformationes* 1318/2, c. 46r; Artico Tempesta aveva sposato Margherita di Giovanni da Morgano, uno dei principali fautori di Cangrande: su questi fatti e sul ruolo di Artico si veda il *De prodizione Tarvisii* di Liberale da Levada edito da Azzoni Avogadro, *Memorie del Beato Enrico*, ii, pp. 159 ss.

¹¹⁴ L'11 dicembre la curia del podestà accoglie una *petitio* di Guecellone Tempesta e dispone che i beni e le masserizie di Ziliolo vengano separati da quelli del fratello Artico, che invece dovevano essere venduti all'asta con la condizione che Ziliolo venisse ad abitare entro 10 giorni in città (BCapTv, scat. 16, *Reformationes* 1318/2, c. 51 v).

¹¹⁵ Su questi fatti si vedano Varanini, *Istituzioni e società*, pp. 181-183, e J. Riedmann, *L'area trevigiana e i poteri alpini*, in *Storia di Treviso*, ii, pp. 253-258.

¹¹⁶ I due atti sono conservati sia in due pergamene della BCapTv, *Pergamene Biblioteca*, scat. 12/a, sia nei protocolli del notaio Vendrame di Riccardo in ASTv, *Notarile I*, b. 76, q. 1317-1320, cc. 53 v-54v; anche Vittore Scoti dà notizia della pergamena del 28 luglio (BCTv, ms. 957/5, doc. 51, p. 187). Va ricordato che in data 14 luglio 1319 non risultava ancora saldato il debito del comune con Serravalle da Camino: quel giorno, nella casa del vicario regio, il conte Rambaldo (a favore del quale risultavano in quel momento obbligati i proventi del dazio di Mestre) acconsentiva *de gratia specialis* che fossero prima restituite a Serravalle 83 lire e 5 soldi di grossi (*Ibid.*, c. 48v).

non viene ricordato in modo esplicito¹¹⁷. Nella sua risposta il comune di Treviso non si limitò a respingere le accuse, ma difese il diritto a gestire in prima persona la propria politica fiscale sulla base delle esigenze finanziarie ordinarie e straordinarie dello stato, arrivando ad affermare che in materia di esazione di dazi e mude non c'erano stati cambiamenti da parte del comune da 35 anni, cioè dal 1283, l'anno dell'inizio della signoria Caminese in Treviso. Fu un'ultima affermazione di autonomia, prima della guerra civile e dell'arrivo in città del vicario imperiale.

7. La fortuna storica della fonte sino all'Ottocento

Nel mese di ottobre 1317 le curie degli anziani e dei consoli del comune di Treviso dettero esecuzione ad una precedente deliberazione del consiglio dei Trecento di raccogliere, ordinare e trascrivere in tre esemplari « omnia iura, instrumenta, privilegia, iurisdictiones et scripturas spectantes et pertinentes ad comune Tarvisii seriatim et per ordinem » in modo da garantirne sia la conservazione che la consultazione. La trascrizione dell'ingente materiale, affidato a 9 notai (ma solamente 8 compirono il lavoro), fu completato il 3 aprile del 1318. Gli atti dei processi *Avogari* e del dazio della *mompostura* di Conegliano furono integralmente trascritti in questo importante *liber iurium*, noto con il nome di *Codex Tarvisinus*¹¹⁸. Di questa copia del processo, e non del codice originale, si sono serviti sia qualche ufficiale del comune che lo lesse attentamente per doveri d'ufficio nei decenni immediatamente successivi alla sua compilazione, sia alcuni studiosi che si sono occupati del processo, come si vedrà. Tra i primi va ricordato Ubertino di Maffeo da Farra di Milano che, dopo l'inizio della prima dominazione veneziana su Treviso (dicembre 1338), ricoprì l'incarico di cancelliere del comune per oltre un ventennio. Nel periodo successivo al cambiamento di regime - analogamente a quanto era avvenuto nel 1313 - si dovette riesaminare l'antica documentazione del comune per poter procedere alla riacquisizione dei diritti e del patrimonio comunale dilapidato durante la dominazione scaligera (1329-1338): evidentemente non nella prospettiva della restaurazione delle antiche libertà, ma a tutela degli interessi di Venezia. Il cancelliere consultò attentamente il *Codex Tarvisinus*; ne sono viva testimonianza le numerose, sintetiche e precise annotazioni che egli scrisse sui margini laterali del *liber iurium* del comune, utilissime ancora oggi per la competenza giuridica di chi le ha fatte e per l'aiuto che offrono al lettore per seguire le varie fasi del percorso processuale¹¹⁹.

Il giurista padovano Francesco Zabarella si occupò verso il 1395-1396 delle vicende legate alla storia dell'ufficio dell'avvocazia dell'episcopato trevigiano in uno dei suoi *Consilia*. Lo scopo era di

¹¹⁷ « (...) considerantes qualiter antiquitus cum comuni et hominibus Tarvisii vivere solebant cum omni puritate in amore et dilectione et erant cum eis in pacto antequam civitas Tarvisina perveniret ad subiectionem domini Gerardi de Camino; et etiam considerantes gravitates et novitates que domino Duci et suis facte fuerunt contra ipsa pacta tempore dicti domini Gerardi in datiis et aliis multis; et etiam tempore domini Ricardi et domini Vecellonis de Camino, que displicuisse et displicere putaverunt et putabant dominus Dux et comune Venetiarum comuni et hominibus Tarvisii quod non erant in eorum libertate; et licet predicta forent gravia et molestia domino Duci et comuni Venetiarum sicut debebant, tamen, considerato statu dictorum de Tarvisio et bona voluntate et intentione quam tunc videbantur habere erga dominum Ducem et comune Venetiarum necnon ipsorum de Tarvisio impossibilitate qui dictis dominis de Camino in ea parte tunc contradicere non audebant, dictus dominus Dux et comune Venetiarum cum omni puritate pertransiverunt sperantes quod predicta vel per ipsos dominos de Camino modo debito reformarentur vel per comune et homines Tarvisii si ad statum liberum civitas Tarvisina perveniret, ut pervenit, que non solum post libertatem civitatis Tarvisii de manu tiranica fuerunt et sunt reformata et ammota et reducta ad statum debitum et antiquum per comune et homines Tarvisii, ut sperabant dominus Dux et comune Venetiarum, set quasi duplicata et per eos sunt addite gravitates gravitatibus domino Duci et suis in datiis et aliis multis et continue fiunt contra spem et intentionem eorum nec sic sperabant . . . » (BCapTV, scat. 16, *Reformationes* 1318-1319, in particolare le cc. 3v-4r, 5v-7r).

¹¹⁸ Il *liber iurium* è oggi conservato in ASVe, *Codex Tarvisinus*; il *Processo Avogari* vi occupa le cc. 105r-203r (ultima numerazione). Su esso si veda S. Rosso, *Il Codex Tarvisinus. Struttura e contenuto del liber iurium del comune di Treviso*, « Archivio Veneto », s. v, cxxxix (1992), pp. 23-46 (in precedenza l'autrice aveva discusso la sua tesi di laurea sul medesimo codice, relatore A. Bartoli Langeli, Università degli studi di Venezia, Facoltà di Lettere, a. a. 1989-1990: la schedatura dei documenti alle pp. 157-169).

¹¹⁹ L'attribuzione di quasi tutte le annotazioni marginali del *Codex Tarvisinus* ad Ubertino da Farra è possibile grazie al confronto delle caratteristiche della scrittura delle rubriche con i numerosissimi atti autografi del cancelliere presenti soprattutto nei registri degli Atti e delle Lettere prodotti dalla cancelleria del podestà nei decenni successivi all'inizio della dominazione veneziana (si vedano in BCapTV, le serie *Registra litterarum* e *Libri actorum*). Ubertino non si limitò a vedere le raccolte ufficiali degli atti del comune: la sua mano è riconoscibile anche in alcune rubriche laterali dei registri delle *Reformationes* a partire dal 1313 e anni successivi (*Ibid.*, scat. 15, ecc.).

dimostrare l'infondatezza della richiesta di Altiniero Azzoni, nuovo titolare del feudo dell'avvocazia, di ottenere tre mansi che nel 1383 erano stati incorporati dai feudi dei Tempesta e venduti con il consenso del vescovo: il nuovo Avvocato non poteva esigere *plus iuris* di quanto gli era stato riconosciuto al momento dell'investitura. Lo Zabarella non fa alcun riferimento al *Processo Avogari*, ma nel riprodurre in copia parziale nel dare semplice notizia di oltre una ventina di atti - riguardanti quasi tutti le investiture dell'avvocazia e del feudo - a partire dal vescovo Alberto fino a Lotto Gambacorta nel 1395, ricorda in modo più meno diffuso tre dei 4 *exempla* delle investiture dell'avvocazia prodotte dal comune di Treviso nella prima fase del processo (1271, 1296, 1306). In un caso, invece - quello del vescovo Tolberto -, riporta la copia parziale dell'investitura non dell'avvocazia del 1293, ma del feudo perché più funzionale al suo ragionamento: in essa si riconosce il diritto del vescovo di diminuire il numero dei mansi se, per mancanza di eredi maschi, a succedere nel feudo fosse stata una donna che non aveva accettato di sposarsi *cum consilio et voluntate* del vescovo¹²⁰.

Bartolomeo Zuccato, autore nel secolo XV di una *Cronica Trivigiana* scritta in volgare, probabilmente utilizzò il *Processo Avogari* come fonte di informazione per le parti relative all'investitura dell'avvocazia del 1271 (da lui indicata come avvenuta nel 1281), all'insediamento nel palazzo del vescovo del notaio Tagliamento da Scorzé a nome degli Avvocati e all'instaurazione della signoria Caminese¹²¹.

Nel XVI secolo l'anonimo compilatore del ms. 586 conservato nella Biblioteca Comunale di Treviso trascrisse o riassunse brevi parti del processo, indicando come sua fonte il 'Libro B' del comune e dando il preciso riferimento del numero della carta in cui si trova la parte da lui copiata o sintetizzata. Basta un semplice confronto per riconoscere nel 'Libro B' il *Codex Tarvisinus*¹²². Nel medesimo secolo Giovanni Bonifacio nella sua *Istoria di Trevigi* fece un rapido accenno al *Processo Avogari*. L'autore attribuisce giustamente ai veneziani l'aver provocato l'azione giudiziaria, ma non la inquadra correttamente: egli ritiene, infatti, che le *angarie* contro i veneziani siano state compiute dai Tempesta nei loro castelli e sottolinea come la transazione (che quantifica in 5000 lire, anziché 6000) sia avvenuta per libera rinuncia ai propri diritti da parte degli Avvocati¹²³.

Il XVIII secolo conobbe un rinnovato interesse per il *Processo Avogari* o per alcune sue parti: un interesse che nasceva da motivazioni assai diverse tra loro, che, almeno in qualche caso, prescindevano dalla natura del processo stesso. Vittore Scoti, forse in previsione di scrivere una storia di Treviso, fin dal 1741 aveva cominciato a raccogliere e a trascrivere antichi documenti del comune¹²⁴. *Tra essi ci sono anche alcune parti del Processo Avogari*, che l'erudito trevigiano ricopiò dal manoscritto originale¹²⁵, probabilmente dopo aver visto una copia di seconda mano

¹²⁰ F. Zabarella, *Consilia eminentissimi . . .*, Venezia 1581, pp. 116-119 (è la sesta edizione dell'opera, dopo la prima del 1490: D. Girgensohn, *Francesco Zabarella da Padova. Dottrina e attività politica di un professore di diritto durante il grande scisma d'Occidente*, « Quaderni per la storia dell'università di Padova », 26-27 (1993-1994), p. 25, nota 113.

¹²¹ BCTv, ms. 596, c. 55rv. Lo Zuccato parla di una vacanza della sede vescovile durata 7 anni; egli inoltre, dicendo che Artico Tempesta succede al padre Guido, confonde tra loro Guido di Guercio e Guido di Guglielmino. Altri autori di cronache trevigiane, come l'Anonimo Foscariniano e l'Anonimo Torriano, ritengono erroneamente che il vescovo frate Alberto sia vissuto fino al 1283 (si vedano rispettivamente in BCTv, mss. 659 e 1392, c. 114 v). Per un giudizio sullo Zuccato si veda L. Bailo, *Di alcune fonti per la storia di Treviso*, Venezia 1879, pp. 11-16.

¹²² BCTv, ms. 586/2, *Historiae Tarvisinae compendium*: codice cartaceo, costituito da fogli slegati e non numerati, « più una preparazione di materiali per la storia trivigiana che un vero compendio di storia », come sottolineò l'autore della scheda del *Catalogo numerico dei manoscritti 1880* - (BCTv, a cura di G. Bampo, L. Bailo [e altri]), che attribuisce il compendio a Giovanni Dalla Torre; ma si veda anche Bailo, *Di alcune fonti*, pp. 20-21. Sull'identificazione del *Liber B* con il *Codex Tarvisinus* si veda anche Rosso, *Il Codex Tarvisinus*, p. 38-39.

¹²³ G. Bonifacio, *Istoria di Trevigi*, Venezia 1744² (copia anastatica, Bologna 1981), p. 266. L'autore, inoltre, ripete l'errore dello Zuccato (sua probabile fonte) sulla data di investitura e sul rapporto di parentela di Artico Tempesta *figliolo* di Guido appena defunto da parte del vescovo Alberto.

¹²⁴ Oggi sono conservati in BCTv, ms. 957. Per un'informazione più precisa sull'attività e sull'opera dello Scoti si veda quanto scrivono D. Canzian e A. Michielin nell'introduzione storica rispettivamente a *I documenti del processo di Oderzo del 1285*, pp. xxiii-xxiv ed a *Gli Acta comunitatis Tarvisii*, pp. li-lx. Un accenno all'atto di investitura dell'avogaria del 1271 era stata fatta da F. Ughelli, *Italia Sacra*, v, Venezia 1720, col. 546.

¹²⁵ Lo Scoti è molto preciso nell'indicare la fonte da lui utilizzata: « Preamboli del libro della Cancelleria del Comune segnato (*riproduce il simbolo del comune di Treviso disegnato sulla parte superiore della coperta del ms. 1091*): Liber

esemplata dal *Codex Tarvisinus*¹²⁶. Alcuni di questi documenti furono pubblicati pochi anni dopo dal Verci - cui li aveva inviati il canonico Rambaldo Azzoni Avogadro - nei volumi i e vii della sua *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*¹²⁷.

Il canonico Rambaldo Azzoni Avogadro consultò più volte il ms. 1091, in particolare la parte contenente i documenti delle investiture dell'ufficio dell'avvocazia. Nel 1779 - riprendendo in modo più approfondito una « Lettera destinata fin l'anno 1738 a veder la luce nella Raccolta Calogeriana », rimasta però inedita - pubblicò un saggio in cui esprimeva con chiarezza il suo punto di vista sulla lunga ed appassionata disputa che nel secolo XVIII contrappose in modo molto vivace la città ed il capitolo della cattedrale di Treviso alla collegiata ed alla cittadinanza di Asolo, che rivendicavano la « persistenza attuale della sede episcopale in Asolo, considerandola una concattedrale con quella di Treviso »¹²⁸. Negli atti di investitura dei feudi vescovili i vassalli del vescovo - e tra loro c'erano anche gli Avvocati - giuravano fedeltà « Sancte Marie de Asylo et Sancto Petro de Tervisio ». Il canonico trevigiano utilizzò le copie degli atti di investitura dell'avogaria del 1271 (« benché 1281 si legga per errore del vecchio amanuense »), 1293 e 1306 come elemento di prova a favore della posizione assunta nella controversia dal capitolo trevigiano, in una prospettiva tuttavia del tutto diversa da quella che questi documenti avevano nel *Processo Avogari*¹²⁹. La medesima osservazione vale per la documentazione addotta dalla parte avversaria, che nella formula del giuramento intravedeva, invece, una conferma alla propria tesi. Le investiture del 1293 e del 1296 furono pubblicate in appendice ad un volume, edito a Ferrara nel 1751 ed attribuito a Iacopo Riccati. L'autore, difensore dei diritti di Asolo, probabilmente consultò gli atti originali del processo¹³⁰. Riferimenti alle medesime investiture ed alla conclusione del processo si trovano anche nell'opera pubblicata a Venezia nel 1768 da Pierantonio Trieste¹³¹. *Alcuni anni più tardi, nel 1788, nell'esaminare il consilium* dato al proprio antenato Altiniero Azzoni da Francesco Zabarella, il medesimo canonico Rambaldo Azzoni Avogadro si accorse della presenza di alcuni errori nell'edizione degli atti di investitura dell'avvocazia. Si rivolse pertanto a Filippo Sardi, canonico di Lucca, per avere alcune informazioni sull'argomento. Nella biblioteca capitolare di quella città, infatti, era conservato il manoscritto originale del giurista padovano ed il

quaestionis (. . .) »; oppure « Tratta da un libro della Cancelleria segnato (. . .) » (BCTv, ms. 957/4, doc. 257, p. 428; 957/4, doc. 22, p. 49, ecc.; ms. 957/2, doc. 125, p. 331).

¹²⁶ È lo stesso Scoti a suggerire questa ipotesi nella prefazione alla trascrizione abbreviata della presa di possesso dei diritti di muda fatta il 14 novembre 1315 dal sindaco del comune, da lui inizialmente inserita nel quarto tomo dei suoi *Documenti Trevisani*: « Tratta da un codice della famiglia Benaglia, che cita il libro B della cancelleria del comune, c. 105 »; trascrizione da lui cancellata con l'annotazione « Sta nel tomo 5, c. 184 » (BCTv, ms. 957/4, doc. 7, p. 6).

¹²⁷ Verci, *Storia della Marca* i, doc. xlvi, e vii, docc. dccxv, dccl e dcclxii.

¹²⁸ R. Azzoni Avogadro, *Esame delle recenti pretensioni di Asolo e della sua Collegiata contro Treviso e la Cattedrale di questa*, i-iii, Venezia 1779 (i passi citati nel vol. i, p. 4). La diocesi di Asolo non esisteva più dal X secolo, da quando cioè era stata distrutta durante le invasioni degli Ungari. Il vescovo di Treviso aveva potuto così estendere la propria giurisdizione su una parte del suo territorio: una giurisdizione riconosciuta nel 969 da Ottone III e confermata dai suoi successori: « . . . castrum de Asilo cum ecclesia in honore beate virginis Marie constructa, que olim caput episcopatus ipsius loci et domus esse videbatur » (Sartoretto, *Antichi documenti della diocesi di Treviso*, p. 15; S. Tramontin, *La diocesi e i vescovi dall'alto medioevo al secolo XIII. Linee di sviluppo*, in *Storia di Treviso*, pp. 359, 362).

¹²⁹ L'Azzoni Avogadro ricorse all'attuale ms. 1091 per l'investitura del 1271 (« Cod. Membran. Tabular. Com. Tarv. qui inscribitur: Liber Questionis ventilate etc. 1315, c. 8 »), al *Codice AC* (ai suoi tempi più noto come *Liber Q*) della Cancelleria vescovile per quelle del 1293 e 1306 (Azzoni Avogadro, *Esame delle recenti pretensioni*, ii, pp. 2728). In alcune pubblicazioni preparate nell'ambiente della cancelleria vescovile trevigiana tra i titoli antichi si trovano gli atti di investitura dell'avvocazia soltanto a partire dal 1312 (ACVTV, *Prepositura di Asolo*, b. 10, *Città, Capitolo de' Canonici e clero di Treviso contro la città di Asolo*, [Treviso 1729], p. 52; una seconda *Stampa*, con il medesimo titolo, edita verso il 1770, pp. 91 ss).

¹³⁰ [I. Riccati], *Discorsi apologetici sopra la città di Asolo e il suo vescovado*, Ferrara [1751], pp. 64-67 e 68-69; nell'*Appendice* l'autore pubblica i « due instrumenti. . . quali stanno registrati nei Libri della Cancelleria del Comune di Trivigi . . . segnato: 1315. Liber questionis ventilate inter comune Tervisii et eius syndicos », alle cc. 8 e 9.

¹³¹ P. A. Trieste, *Dissertazione storica e critica. . . sopra le Avvocazie e li Feudi in particolare delle chiese di S. Maria di Asolo e di S. Pietro di Treviso*, Nuova Raccolta di Opuscoli scientifici e filologici, xvi, Venezia 1768, pp. 67, 103-105 (preciso riferimento al « Liber questionis ventilate », nel quale « si leggono le molte distinte onorificenze e le utilità, che godevano li predetti Tempesta per ragione dell'Avvocazia del Vescovato »), 136-138 (edizione parziale delle investiture del 1293 e 1296, con rinvio all'edizione di [Riccati], *Discorsi apologetici*; l'autore attribuisce erroneamente al vescovo Tiso, anziché a Tolberto, l'investitura del 1293).

canonico trevigiano sperava di poter correggere gli errori da lui trovati nelle edizioni dei *Consilia* in suo possesso (di Milano del 1486, secondo quanto scrive il Sardi, e di quella veneziana del 1581). Si trattava, però, ancora una volta di una curiosità legata più al desiderio dell'Azzoni Avogadro di conoscere con maggiore esattezza la storia della propria famiglia che non di un interesse specifico per il contenuto del *Processo Avogari*¹³².

Già in precedenza, nell'edizione da lui curata nel 1760 del *De prodizione Tarvisii* - una cronachetta degli avvenimenti del 1318 attribuita al notaio Liberale da Levada - il canonico trevigiano aveva ricordato e pubblicato in nota la sentenza pronunciata nel 1318 contro gli Avvocati, nella quale c'è un preciso riferimento al processo del 1314-1315, al quale però egli neppure accenna¹³³.

Verso la fine del secolo XVIII Filippo Avanzini, prebendato della cattedrale e vicearchivista della Biblioteca Capitolare, trascrisse personalmente e raccolse copie di documenti scritti da altre persone riguardanti la chiesa di Treviso, riuniti poi nei 7 volumi della *Series documentorum*, conservati nella Biblioteca Capitolare di Treviso. Tra essi ci sono l'atto di vendita della *muda* al comune di Treviso del 1218 (copiata dallo Scoti) e l'investitura dell'avvocazia del 1296¹³⁴. Negli stessi anni il canonico Giovan Battista Rossi (1737-1826), decano e vicario del Capitolo della cattedrale trevigiana, cancelliere di curia e vicario del vescovo, collezionista di libri rari e manoscritti, fondatore della Biblioteca Comunale, consultò il manoscritto originale del *Processo Avogari*, da cui trasse brevi riassunti degli atti di investitura dal 1271 al 1306, in relazione ad una raccolta sistematica di notizie per una storia di Noale, suo paese natale¹³⁵.

semplici di atti riguardanti quasi esclusivamente l'esercizio dell'ufficio dell'avvocazia dal XII al XVIII secolo si trovano inserite all'interno di un apposito fascicolo dedicato a questo argomento ed ai diritti della famiglia Azzoni Avogadro prodotto nell'ambiente della curia vescovile trevigiana nella seconda parte del secolo XVIII. Si tratta di copie di mano diversa da quella del compilatore del fascicolo (che di solito per la documentazione più antica, ricavata dal *Codice AC*, si limita a dare una breve notizia Copie autentiche o un semplice riassunto dei documenti), allegate quasi a corredo e completamento della documentazione riportata in modo forse eccessivamente sintetico. Tra gli autori ci sono il vicecancelliere Francesco Bassano (copia autentica dell'investitura del feudo Tempesta del 1306) e Girolamo Zotti (copia autentica fatta nel 1764 dell'investitura dell'avvocazia del 1296), ambedue notai vescovili¹³⁶, e, nuovamente, il canonico Giovan Battista

¹³² Il Sardi inviò tre lettere a Rambaldo Azzoni Avogadro (14 aprile, 16 giugno e 15 ottobre 1788) per informarlo di aver controllato le differenze esistenti tra le edizioni a stampa in suo possesso (di Pescia del 1490 - « è però scorretta anch'essa, come ho cominciato a conoscere dal primo confronto da me fatto » - e di Venezia del 1581) ed il manoscritto dello Zabarella, indicato come codice n. 258 della biblioteca di Lucca (ancora oggi ha la stessa numerazione: Girgensohn, *Francesco Zabarella*, p. 25, nota 112). Nella lettera del 14 aprile l'edizione di Milano viene prima indicata dal Sardi come avvenuta nel 1486 e subito dopo, probabilmente per una disattenzione, nel 1484; G. Vedova, *Biografia degli scrittori padovani*, ii, Padova 1836, p. 418 elenca due edizioni dei *Consilia* fatte a Milano nel 1496 e 1512. L'ultima lettera è seguita da 4 facciate in cui sono minuziosamente riportate le discordanze tra opere a stampa e manoscritto, con l'indicazione della *lectio* che ne aveva fatto il giurista padovano; tra gli errori più evidenti il nome del vescovo Tolberto (chiamato 'Alberto'), la « muda rameriorum » indicata come « nuda annorum », *apostema* in luogo di « a Posto <y> ma », ecc. (BCapTv, *Lettere autografe di Italiani illustri dirette al conte Rambaldo Azzoni Avogadro canonico primicerio della cattedrale di Trevigi*, 14 voll. raccolti da I. De Faveri, xiii, cc. 95, 149, 224 ss. Si vedano *supra* i testi relativi alle note 72 e 120.

¹³³ Si veda *supra*, nota 112 ed il testo relativo.

¹³⁴ BCapTv, *Series documentorum in hec volumina redactorum studio et diligentia Philippi Avanzini*, vi, doc. 738, e iii, doc. 451; si tratta di due copie semplici, di mano diversa da quella dell'Avanzini.

¹³⁵ Le *Carte di Giovan Battista Rossi* sono conservate presso la Biblioteca Comunale di Noale; si veda in particolare il fascicolo *Documentario incompleto manoscritto di mano di G. B. Rossi*, in cui tra le fonti degli atti di investitura cita più volte il *Liber Q(uestionis) ventilate* (cioè il ms. 1091). Il Rossi indica con precisione la numerazione delle pagine in cui gli atti si trovano. Per una scheda sul canonico Rossi si veda A. Campagner, *Cronaca Capitolare. I canonici della Cattedrale di Treviso*, i-iii, Treviso 1992, vol. ii, pp. 666-670: l'autore ricorda l'esistenza di un manoscritto del Rossi contenente una *Storia dell'Avogaria*, già conservato presso gli eredi Prandstraller. Dal Rossi sembra almeno in parte dipendere anche G. Dal Maestro, *Noale tra storia e memoria*, Noale 1994, *passim*.

¹³⁶ ACVTv, *Titoli Antichi*, unità 43 (ex b. 38), proc. n. 438, *Feudo dell'Avocazia del vescovato di Treviso, di cui è investita la famiglia del Sig. Azzoni di Treviso, detti perciò Avogari*. Sono parte integrante del fascicolo anche alcuni atti originali dei secoli XVIXVII.

Rossi, che trascrisse anche altre piccole parti del *Processo Avogari*¹³⁷.

C'è una caratteristica comune a quasi tutti gli autori delle copie del sec. XVIII: salvo i casi dello Scoti e del canonico Rossi, sembra che il loro interesse si sia limitato ai soli atti di investitura del feudo Tempesta e dell'ufficio dell'avvocazia ricorrendo, come fonte, o all'attuale ms. 1091 o al a trascrizioni settecentesche. Ma c'è un'altra importante osservazione che riguarda il notaio Girolamo Zotti: per ricopiare alcuni antichi documenti riguardanti l'episcopato trevigiano ed il suo avvocato (tra i quali l'investitura del 1296) egli utilizzò i testimoni originali (*membrana autografa*), conservati presso Ludovico Azzoni Avogadro. Si tratta di una preziosa indicazione che fa ritenere più che probabile l'ipotesi che almeno una parte dell'antico archivio della famiglia Tempesta sia stata acquisita alla fine del secolo XIV dal nuovo titolare dell'ufficio, cioè dal *Codice AC* la famiglia Azzoni, presso la quale fu conservata almeno fino alla seconda metà del secolo XVIII¹³⁸.

Nel 1874 il Minotto pubblicò sotto forma di copia parziale, regesto o semplice notizia buona parte degli atti del *Codex Tarvisinus*. Egli ordinò i documenti secondo un criterio cronologico, rompendo in questo modo l'unità del codice. Per quanto riguarda il *Processo Avogari*, i 4 atti di investitura dell'avvocazia furono da lui scorporati dal processo per essere inseriti tra quelli dei rispettivi anni (non senza errori, però: l'investitura del 1271 è tra gli atti del 1281), mentre il contratto di vendita del vescovo Tiso del 1218 è correttamente inserito tra i primi atti del processo¹³⁹. Non si capisce, poi, il motivo per cui l'autore ha riportato la parte introduttiva del processo e l'*inquisitionis titulus* tra i documenti dell'anno 1293, immediatamente prima dell'atto di investitura dell'avvocazia fatta il 15 giugno dal vescovo Tolberto, con l'indicazione del 1318 come anno di conclusione del processo¹⁴⁰. Verso la fine del secolo fa un rapido accenno al codice, riportandone alcuni brevi passi, anche l'abate Luigi Bailo, direttore della Biblioteca Comunale di Treviso, nella sua poderosa ricerca dedicata al monumento funebre di Pietro figlio di Dante Alighieri¹⁴¹.

¹³⁷ *Ibid.*, proc. n. 438, foglio inserto a c. 11, sicuramente di mano del Rossi: con riferimento alla numerazione data nella presente edizione del processo, egli trascrive il doc. 2, parte dei docc. 3, 25, 168 e 230.1; riporta inoltre la notizia dell'investitura del 1271. Quasi certamente è di mano del medesimo canonico (che sottoscrive la copia di un atto del 1210, affermandone la conformità con l'originale) anche la trascrizione delle investiture del 1293 e del 1296, che si trovano in altri fogli inserti a c. 23 del fascicolo e scritti con un tratto più calligrafico. In ambedue i casi l'autore indica con precisione la pagina del codice originale del processo in cui si trovano gli atti da lui trascritti.

¹³⁸ « Ex membrana autografa apud Ludovicum Azionum Advocarium, patricium Tarvisinum »; gli altri strumenti originali riguardavano le investiture fatte dal vescovo e dal suo avvocato dei castelli vescovili di Trebaseleghe (1158) e di Cornuda (1169) e l'investitura di un feudo « cum fidelitate et homagio et iure pheudi » in Salvatronda fatto nel 1296 da Guido Tempesta (*Ibid.*, proc. n. 438, fascicolo inserto alla fine della cartella). Non ho ritrovato questi testimoni originali nell'archivio privato del signor Gherardo Avogadro degli Azzoni (che ringrazio per avermene permesso la consultazione), nel quale tuttavia è conservata sotto il titolo 'Tempesta' una cartella contenente una dozzina di pergamene originali riguardanti la famiglia Tempesta (1359-1390) ed una copia o una rielaborazione del manoscritto del canonico Rossi sulla storia della famiglia Tempesta (trascritta tra i mesi di dicembre 1940 e luglio 1941 dal conte Altenerio Avogadro, cui l'aveva temporaneamente inviata in prestito l'avvocato Prandstraller, come risulta dalla corrispondenza tra i due). Nella cartella denominata 'Avogaria' sono invece conservati gli strumenti originali di alcune investiture dell'avvocazia e del feudo già dei Tempesta ad esponenti della famiglia Azzoni Avogadro dal 1394 al 1823 ed una bolla di papa Bonifacio IX. Va rilevato, inoltre, che nell'ambiente della curia vescovile l'interesse per gli atti riguardanti l'avvocazia è continuato fino a questo secolo: a Luigi Zangrando (1868-1936), segretario del vescovo Longhin, sono attribuibili le trascrizioni dell'investitura del 1293 e 1312, oltre alla notizia di quella del 1271 (ACVTv, *Titoli antichi*, unità 60 (ex b. 53), proc. n. 584, *Vescovi di Treviso. Titoli araldici*).

¹³⁹ Minotto, *Acta et Diplomata*, pp. 113, 142, 155, 172 (tuttavia l'autore dà notizia di questi documenti anche tra gli atti del processo) e 186-200; per un evidente errore di stampa la vendita del vescovo Tiso è indicata come avvenuta nel 1318.

¹⁴⁰ Minotto, *Acta et Diplomata*, pp. 141-142: « 1293. [1314] Ex compendio instrumentorum, nn. 142-172 signatorum a fol. 105 usque ad fol. 202 et ab a. 1293 ad a. 1318 (. . .) ».

¹⁴¹ I cenni si trovano nelle pagine dedicate allo studio dei rapporti tra Dante e Gherardo e Rizzardo da Camino: L. Bailo, *Il monumento di Pietro di Dante*, s. n. t. (ma Treviso 1894 e/o 1895, copia unica conservata in BCTv); brevissimi passi del *Processo Avogari* alle pp. 752-753 (testimonianza di Matteo da Castagné, che il Bailo dice di aver trascritto dal « *Libro Ventillate Questionis* che è il Ms. N. 1091 di questa Biblioteca »), 761, nota 1 (breve citazione di un passo relativo all'esistenza di due fazioni, « pars erat rubea et alba. . . »), 767 (« omnia ad suum arbitrium faciebat. . . »); nota 1: notizia del ritorno da Vienna all'Archivio di Stato di Venezia del Libro B della cancelleria di Treviso, « che è il Codex Tarvisinus Membranaceo ») e 798-801, *passim*.

Agli inizi del XX secolo pubblicarono alcune parti del processo Domenico Barbon e Giovanni Battista Picotti. Il primo, a corredo di una ricerca riguardante la storia del comune di Treviso dal 1312 al 1329, riportò in appendice alcune parti del processo relative ai diritti dei Tempesta: diritti, però, loro spettanti non tanto perché detentori dell'ufficio dell'avvocazia dell'episcopato, quanto perché titolari di un ufficio del comune¹⁴². L'autore afferma di conoscere lo Scoti e la pubblicazione del Minotto, ma per le brevi parti da lui trascritte, non senza errori, ricorre direttamente al ms. 1091 della Biblioteca Comunale di Treviso. Il Picotti utilizzò ampiamente il *Processo Avogari* nella redazione della sua opera *I Caminesi e la loro signoria in Treviso*, consultando la copia trascritta nel *Codex Tarvisinus*. Nella nota che precede l'edizione di alcuni documenti del processo, egli spiega il criterio adottato: la loro attinenza con la natura del suo lavoro¹⁴³.

L'edizione completa degli atti del processo, accompagnata dall'analisi del momento storico in cui esso fu celebrato ed arricchita di informazioni tratte da documenti contemporanei che meglio ne illustrano l'inizio e lo sviluppo, offre agli studiosi la possibilità di una sua lettura integrale, in una corretta prospettiva storica.

¹⁴² D. Barbon, *Il comune di Treviso dal 1312-1329. Cause che determinarono il definitivo passaggio dalla Repubblica alla Signoria*, Treviso 1901, pp. 9 e 139-148.

¹⁴³ Picotti, *I Caminesi*, p. 303, nota 1: « Pubblicare tutt'intero il documento lunghissimo non era qui né utile né possibile; d'altra parte mi sembrò che gli atti di questo processo fossero così autorevole fonte di storia e ponessero innanzi agli occhi un quadro così vivo delle condizioni politiche del periodo Caminese, da meritare d'essere conosciuti con una certa larghezza. Perciò, senza tener conto della pubblicazione incompleta e non sempre esatta del Verci e del Minotto e omettendo ciò che si riferiva soltanto al processo (...) ne ho tratto quello che mi parve più degno di nota per il mio argomento »; spiega infine le norme adottate per la trascrizione nello sforzo di « conciliare, quanto era possibile, la fedeltà della pubblicazione scientifica e la brevità, che m'imponeva la natura del mio lavoro »; altri riferimenti alle pp. 6 (e nota 2), 89, 136, 142-143, 147, 149, 150, 152, 154-155, 158-159, 199, 213, 228-229 e 303-315. Riferimenti recenti al *Processo Avogari* si trovano in Ercole, *Comuni e signori nel Veneto* e G. Cassandro, voce 'Signoria', in *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di A. Azara e E. Eula, xvii, Torino 1971; si veda inoltre, in questo volume, il saggio di D. Quagliani.